



SENT 38/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Giovanni COMITE Consigliere

Giuseppina MIGNEMI Consigliere -relatore

Oriella MARTORANA Consigliere

Flavia D'ORO Primo referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello iscritti ai **nn. 59045** del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia n. 160/2021, depositata il 7 maggio 2021;

promossi da:

GABETTA Antonio, c.f. GBTNTN55H15F704U, nato il 15 giugno 1955 a Monza ed ivi residente, al Corso Milano n. 30, rappresentato e difeso dagli Avvocati Fabio Malcovati, c.f.: MLCFBA46C09F205Z, Massimiliano Magistretti, c.f.: MGSMSM69H07F205X; Andrea Nesler Cattaneo, c.f.: NSLNRM83H22F205O; Mario Ridola, c.f.: RDLMGS54A04L049U, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, alla Via Ludovisi n. 35;

		<i>-Appellante principale -</i>
	PETRUCCI Daniele Massimo , c.f.: PTRDLM65M16F704E, nato a Monza	
	il 16.8.1965 e residente a Biassono (MB), alla Via Andrea Palladio n. 27,	
	rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati	
	Andrea Mascetti, c.f.: MSCNDR71M10L682Z, p.e.c.:	
	andrea.mascetti@milano.pecavvocati.it; Paola Balzarini, c.f.:	
	BLZPLA72M68L682Y, p.e.c.: avvpaolabalzarini@varese.pecavvocati.it;	
	Giovanni Corbyons, c.f.: CRBGNN67C01H501E, p.e.c.	
	giovannicorbyons@ordineavvocatiroma.org; Gregorio Paroni, c.f.:	
	PRNGGR80A30L483H, p.e.c. gregorio.paroni@milano.pecavvocati.it;	
	elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Giovanni Corbyons in	
	Roma, alla Via Cicerone n. 44, oltreché all’indirizzo di posta elettronica	
	certificata andrea.mascetti@milano.pecavvocati.it. I sottoscritti difensori	
	chiedono che le comunicazioni riguardanti il presente procedimento vengano	
	inviare al numero di fax 02.87287786 oppure all’indirizzo di posta certificata	
	andrea.mascetti@milano.pecavvocati.it.;	
		<i>-Appellante incidentale-</i>
	BRAMBILLA Claudio , c.f.: BRMCLD49D09D286R, nato a Desio (MI), il	
	9 aprile 1949 e residente a Lissone (MB), alla Via San Giorgio, n. 65,	
	rappresentato e difeso dall’Avvocato Giuseppe Franco Ferrari, c.f.:	
	FRRGPP50B08M109X, p.e.c.: giuseppe.ferrari@pavia.pecavvocati.it, fax:	
	02-795416, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, alla Via	
	di Ripetta n. 142, e dall’Avvocato Emanuele Assereto, c.f.:	
	SSRMNL82D28F205X; p.e.c.: emanuele.assereto@milano.pecavvocati.it,	
	tel: 0276001216, fax: 02/795416, ai quali dichiara di voler ricevere tutte le	
		2

	comunicazioni inerenti al presente giudizio;	
	<i>-Appellante incidentale-</i>	
	DI GIUSEPPE Gabriella , c.f.: DGSGR59M65E425H, nata a La	
	Maddalena (SS), il 25 agosto 1959, residente in Arcore (MB), alla Via San	
	Francesco d’Assisi n. 62, rappresentata e difesa dall’Avv. Laura Aldini, c.f.:	
	LDNLRA68L48F205P, p.e.c.: laura.aladini@milano.pecavvocati.it, con studio	
	in Segrate (MI), alla Via Residenza Trefili – Milano n. 2, che dichiara di voler	
	ricevere le comunicazioni al predetto indirizzo p.e.c., nonché dall’Avvocato	
	Andrea Manzi, c.f.: MNZZDR64T26I804V, p.e.c.:	
	andreamanzi@ordineavvocatiroma.org, che dichiara di voler ricevere le	
	comunicazioni al predetto indirizzo p.e.c., con studio in Roma, alla Via	
	Alberico II n. 33, presso cui l’appellante è elettivamente domiciliata;	
	<i>-Appellante incidentale-</i>	
	Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per la	
	Lombardia , c.f.: 80218670588, p.e.c.: lombardia.procura@corteconti.it, sita	
	in Milano, alla Via Mareina n. 5, in persona del Procuratore regionale f.f.	
	rappresentante il Pubblico ministero;	
	<i>-Appellante incidentale e appellante incidentale tardivo-</i>	
	VISTI gli atti di appello;	
	VISTI gli altri atti e documenti di causa;	
	UDITI , nell’udienza del 26.2.2025, svolta con l’assistenza del segretario,	
	Dott.ssa Giuseppina di Maro, - data per letta la relazione del relatore, Cons.	
	Giuseppina Mignemi -, l’Avv. Massimiliano Gabriele Magistretti per Antonio	
	Gabetta; l’Avv. Matteo Parini, per delega scritta dell’Avv. Gregorio Paroni,	
	per Daniele Massimo Petrucci; l’Avv. Ernesto Papponetti, per delega scritta	
	3	

	dell'Avv. Giuseppe Franco Ferrari, per Claudio Brambilla; l'Avv. Andrea	
	Manzi per Gabriella Di Giuseppe ed il Pubblico ministero, V.P.G. Cons.	
	Adelisa Corsetti.	
	FATTO	
	1. Con la sentenza n. 160 depositata il 7.5.2021, la Corte dei conti -	
	Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia condannava, in solido,	
	tutti i convenuti al pagamento dell'importo complessivo di euro 2.630.000,00,	
	in favore del Comune di Monza, così ripartiti ai soli fini delle interne rivalse:	
	- euro 1.515.000,00, Antonicelli Giovanni,	
	- euro 230.000,00, Di Giuseppe Gabriella,	
	- euro 300.000,00, Gabetta Antonio,	
	- euro 360.000,00, Petrucci Daniele Massimo,	
	- euro 225.000,00, Brambilla Claudio;	
	somme già rivalutate, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo	
	effettivo, nonché al pagamento, in solido, delle spese di lite liquidate in	
	complessivi euro 2.253,07, per il danno erariale derivato da un episodio	
	corruttivo posto in essere in occasione della gara pubblica per la raccolta e lo	
	smaltimento dei rifiuti, nonché per la pulizia delle strade del Comune di	
	Monza, aggiudicata nel 2009 alla « <i>Sangalli Giancarlo & C. s.r.l.</i> ».	
	2. Da notizie stampa pubblicate a decorrere dal 7.6.2012 e,	
	successivamente, dalla segnalazione della Procura della Repubblica di Monza	
	del 16.1.2014, la Procura regionale della Corte dei conti apprendeva di un	
	possibile danno erariale derivato da episodi corruttivi relativi alla	
	aggiudicazione di un appalto del valore di oltre 127 milioni di euro per la	
	raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, nonché per la pulizia delle strade del	
	4	

	Comune di Monza, aggiudicato, nel 2009, alla società di servizi ambientali	
	«Sangalli Giancarlo & C. S.r.L.»; appalto che il titolare dell’impresa e i tre	
	figli, tutti alla guida dell’azienda di famiglia, avrebbero ottenuto attraverso il	
	pagamento di tangenti.	
	3. Con atto di citazione del 5.3.2020, la Procura regionale conveniva in	
	giudizio:	
	- Giovanni Antonicelli, nella qualità di assessore all’ambiente e	
	patrimonio,	
	- Gabriella Di Giuseppe, nella qualità di dirigente del Settore ambiente,	
	qualità e riqualificazione urbana e servizi cimiteriali,	
	- Antonio Gabetta, nella qualità di presidente della Commissione	
	ambiente dell’epoca,	
	- Daniele Massimo Petrucci, nella qualità di componente della predetta	
	Commissione,	
	- Claudio Brambilla, nella qualità di membro della Commissione	
	giudicatrice della gara;	
	tutti indagati per corruzione e turbativa d’asta in sede penale e ai quali era,	
	poi, stata applicata la pena, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con sentenza del	
	Tribunale di Monza n. 71/2015 del 26.1.2015, divenuta irrevocabile il	
	5.4.2015.	
	Secondo la Procura regionale, dalle condotte dei convenuti, era derivato un	
	danno erariale articolato in quattro distinte voci:	
	- danno da tangente, determinato, in via equitativa, in euro 1.010.000,00	
	in capo ad Antonicelli; euro 120.000,00, in capo a Di Giuseppe; euro	
	200.000,00, in capo a Gabetta; euro 240.000,00, in capo a Petrucci;	
	5	

	euro 150.000,00, in capo a Brambilla; somme da aumentarsi degli accessori;	
	- danno da disservizio, pari ad euro 244.693,61 da ascrivere solidalmente a tutti i convenuti, per i maggiori costi sostenuti e documentati dalla P.A. per lo svolgimento delle indagini amministrative interne, intese ad accertare le condotte illecite in contestazione, come asseritamente documentato dalla relazione amministrativa comunale del 14.9.2018, prot. n. 0164961, punto g), all.7,	
	- danno da interruzione del nesso sinallagmatico, per gli importi indebitamente riscossi dai pubblici dipendenti a fronte dell'esercizio di pubbliche funzioni non rese o rese in modo palesemente difforme rispetto alle modalità dovute, quantificato in misura pari al 40% degli oneri derivanti dal rapporto di impiego/di servizio con ciascuno dei convenuti, pari ad euro 276.763,16, per Di Giuseppe e ad euro 84.589,24, per l'Antonicelli, (oltre accessori), come asseritamente documentato dalla relazione amministrativa del 14.9.2018 prot. 0164961, punto e), all.7;	
	- danno all'immagine, determinato in via equitativa, ex art. 1226 c.c., nel doppio delle utilità tangenzialie (oltre accessori) percepite dai convenuti, pari a:	
	- euro 2.020.000,00, in capo ad Antonicelli;	
	- euro 240.000,00, in capo a Di Giuseppe;	
	- euro 400.000,00, in capo a Gabetta;	
	- euro 480.000,00, in capo a Petrucci;	
	6	

		- euro 300.000,00, in capo a Brambilla.	
	L'Organo requirente chiedeva, quindi, la condanna dei convenuti al pagamento, in favore del Comune di Monza, dei seguenti importi:		
	• ANTONICELLI: euro 3.359.282,85, di cui euro 244.693,61 in via solidale con gli altri convenuti;		
	• DI GIUSEPPE: euro 881.456,77, di cui euro 244.693,61 in via solidale con gli altri convenuti;		
	• GABETTA: euro 844.693,61, di cui euro 244.693,61 in via solidale con gli altri convenuti;		
	• PETRUCCI: euro 964.693,61, di cui euro 244.693,61 in via solidale con gli altri convenuti;		
	• BRAMBILLA: euro 694.693,61, di cui euro 244.693,61 in via solidale con gli altri convenuti.		
	4. Il giudice di prime cure, dichiarata la contumacia di Giovanni Antonicelli, preliminarmente rigettava l'eccezione di prescrizione, il cui termine era da considerarsi validamente interrotto dalla costituzione di parte civile del 17-19.6.2014, nonché dal riconoscimento del debito da parte dei convenuti Gabetta e Di Giuseppe, che avevano parzialmente risarcito il danno. Riteneva che i fatti storici ascritti ai convenuti fossero da ritenere <i>“giuridicamente certi nella loro fattualità, nella loro valenza penale e nella imputabilità agli evocati, stante il giudicato intervenuto in sede penale”</i> (sent. pag. 22), in considerazione della <i>“sentenza di condanna ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Monza del 26.1.2015 n. 71/2015 (divenuta irrevocabile il 5.4.2015)”</i> (sent. pag. 22) ed anche in considerazione degli ulteriori elementi probatori, quali le intercettazioni telefoniche e ambientali; i rilievi fotografici		
		7	

	e di videoripresa; i “posizionamenti GPS” e i correlati “servizi di O.C.P.”, le	
	dichiarazioni confessorie dei signori Sangalli Giancarlo e Giorgio e	
	Antonicelli Giovanni, nonché il parziale riconoscimento del debito da parte di	
	Gabetta e Di Giuseppe e le dichiarazioni confessorie rese dal convenuto	
	Brambilla all’udienza del 5.5.2021, a mezzo del proprio difensore, nonché il	
	risarcimento di euro 150.000,00, corrisposto dallo stesso al Comune di Monza	
	e le molteplici anomalie procedurali della gara riscontrate dall’ANAC,	
	compendiate nella nota del 23.6.2016.	
	Tanto premesso, la Sezione territoriale rigettava la domanda relativa al danno	
	da disservizio, perché non sufficientemente comprovato, non ritenendo	
	bastevole la dimostrazione dell’avvenuto esperimento di controlli ed azioni di	
	verifica o sanzionatorie interne, ma dovendosi dimostrare un danno distinto	
	ed ulteriore alla organizzazione e alla tempistica interna dell’ente, causato	
	dall’aver distolto unità lavorative da altre prevalenti funzioni pubbliche.	
	La Sezione, poi, rigettava anche la domanda relativa al danno da tangente,	
	ritenendo che Procura non avesse dimostrato un ulteriore nocumento rispetto	
	a quello già risarcito per effetto dell’impegno della società Sangalli al	
	pagamento, nell’arco di un quadriennio, di somme complessivamente pari ad	
	oltre € 6.000.000,00 (tra euro 6.800.375,35 ed euro 8.000.375,35, secondo la	
	nota 13.1.2020 n. 9058 del Comune di Monza), nonché delle somme versate	
	da alcuni dei convenuti al Comune (Brambilla, euro 150.000,00; Gabetta, euro	
	15.000,00; Di Giuseppe, euro 93.686,33).	
	Accoglieva, invece, la domanda di risarcimento del danno da interruzione del	
	nesso sinallagmatico, rimodulandone, peraltro, la misura proposta dalla	
	Procura, reputata eccessiva sia in termini percentuali, sia per il computo su	
	8	

	diversi anni di lavoro dei due convenuti a fronte di fatti verificatisi nel solo	
	2009 e, quindi, rideterminandola, sempre equitativamente, in euro 40.000,00,	
	già rivalutati, per Di Giuseppe, e in euro 15.000,00, parimenti già rivalutati,	
	per Antonicelli.	
	Ritenuto, infine, sussistente il danno all'immagine, lo quantificava in via	
	equitativa, tenuto conto della rilevanza mediatica e giudiziaria della vicenda,	
	nonché della particolare gravità delle condotte, in euro 1.500.000,00 per	
	Antonicelli; euro 190.000,00 per Di Giuseppe; euro 300.000,00 per Gabetta;	
	euro 360.000,00 per Petrucci; euro 225.000,00 per Brambilla; somme tutte già	
	rivalutate.	
	5. Avverso la predetta sentenza, proponeva appello Antonio Gabetta.	
	Con il primo motivo, titolato <i>“Sul primo motivo di impugnazione:</i>	
	<i>sull’omesso esame delle eccezioni del Sig. Gabetta – violazione dell’art. 112</i>	
	<i>cpc.</i>” , l’appellante lamentava come il giudice di prime cure avesse	
	erroneamente attribuito valenza di riconoscimento del debito al versamento di	
	euro 15.000,00 effettuato da Gabetta nelle more del procedimento penale,	
	derivandone l’effetto interruttivo della prescrizione, senza motivare in ordine	
	alle argomentazioni dell’appellante che evidenziavano la valenza meramente	
	transattiva del versamento.	
	Con il secondo motivo, titolato <i>“Sul secondo motivo di impugnazione:</i>	
	<i>sull’erronea interpretazione ed applicazione della Legge – violazione</i>	
	<i>dell’art. 2943 Cod.Civ.</i>” , censurava la sentenza impugnata per avere ritenuto	
	la costituzione di parte civile del 17-19.6.2014 idonea ad interrompere il	
	termine prescrizione. La statuizione sarebbe errata perché i primi tre commi	
	dell’art. 2943 c.c. attribuirebbero effetti interruttivi della prescrizione solo alle	

	domande giudiziali effettivamente proposte e non a quelle inammissibili.	
	In ogni caso, la costituzione di parte civile non sarebbe mai stata comunicata	
	personalmente alla parte, ma sarebbe stata solo depositata agli atti del processo	
	penale; sicché, avendo la costituzione in mora natura recettizia, la stessa non	
	avrebbe avuto alcuna efficacia.	
	Considerato, quindi, che l'illecito risale al 2009 e l'amministrazione	
	conosceva le pertinenti vicende almeno già dall'11.12.2013, data nella quale	
	sospendeva dal servizio Gabriella Di Giuseppe proprio a causa delle stesse,	
	alla data della notifica di cui all'art. 67 c.g.c. (18.12.2018), il termine di	
	prescrizione era da ritenersi già decorso.	
	Con il terzo motivo, titolato <i>“Sul terzo motivo di impugnazione: sull’omesso</i>	
	<i>esame delle eccezioni del Sig. Gabetta – violazione dell’art. 112 cpc.”</i> ,	
	lamentava la mancata considerazione delle argomentazioni prospettate a	
	difesa, con specifico riferimento ai fatti contestatigli.	
	Il Gabetta non avrebbe mai raggiunto alcun accordo illecito con i Sangalli e	
	non avrebbe percepito tangenti; le censure relative alla condotta attribuita	
	all'appellante sarebbero solo generiche, non essendo specificati i	
	comportamenti contestati; non vi sarebbe prova delle erogazioni delle	
	tangenti, né sarebbe specificato in cambio di cosa dette tangenti sarebbero	
	state corrisposte; non vi sarebbe prova del dolo e del nesso di causalità.	
	Inoltre, i pagamenti effettuati dall'appellante al Comune di Monza, quietanzati	
	senza riserva, condizione e diversa imputazione, nonché la circostanza che il	
	Comune di Monza non abbia più avanzato alcuna pretesa nei suoi confronti,	
	sarebbero dimostrativi della volontà dell'ente di ritenere completamente	
	adempito il debito risarcitorio o, comunque, di rinunciare a qualsiasi altra	
	10	

	pretesa, giusta remissione del debito <i>ex art. 1236 c.c.</i> , ovvero transazione, <i>ex</i>	
	art. 1965 c.c. e tanto determinerebbe la liberazione dell'appellante da ogni	
	ulteriore pretesa, considerato che, in tema di obbligazioni solidali, la	
	circostanza che il creditore accetti, da uno dei debitori, il pagamento di una	
	parte del debito complessivo, rilasciandone quietanza e non riservandosi di	
	agire nei confronti dello stesso per il residuo, integrerebbe gli estremi della	
	rinuncia alla solidarietà, <i>ex art. 1311, c. 2, n.1), c.c.</i> , con conseguente	
	conservazione dell'azione in solido solo nei confronti degli altri condebitori.	
	Su tale eccezione, il giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato, con	
	violazione dell'art. 112 c.p.c.	
	Con il quarto motivo, titolato “ <i>Sul quarto motivo di impugnazione:</i>	
	<i>sull’erronea valutazione delle prove – violazione degli artt. 115 e 116 cpc</i> ”,	
	l'appellante lamentava il superficiale esame del materiale probatorio e	
	l’erronea applicazione di norme di legge.	
	Non vi sarebbe mai stata alcuna ammissione dei fatti corruttivi, non sarebbe	
	attendibile l’unica prova a carico costituita dalla intercettazione nella quale	
	Giancarlo Sangalli affermava di aver pagato Gabetta, considerata	
	l’inattendibilità del teste (tale ritenuto, in sede penale, in una vicenda parallela)	
	e la mancanza di qualsivoglia elemento a conferma della dazione di denaro.	
	La richiesta di accedere al rito di cui all’art. 130 c.g.c. non avrebbe alcuna	
	valenza confessoria.	
	Con il quinto motivo, titolato “ <i>Sul quinto motivo di impugnazione: la</i>	
	<i>condanna in via solidale dei convenuti – violazione dell’art. 1304 Cod. Civ.</i> ”,	
	l'appellante censurava la sentenza impugnata per non avere dichiarato	
	inammissibile e/o improponibile o, comunque, respinta la domanda intesa ad	
	11	

	ottenere il risarcimento del danno all’immagine, in ragione dell’intervenuta	
	transazione, in data 20 gennaio 2015, tra il Comune di Monza e la Sangalli	
	s.r.l., nella quale era precisato che la proposta transattiva era accettata a titolo	
	di integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali	
	conseguenti al procedimento penale che vedeva imputati gli attuali convenuti.	
	Il giudice di primo grado, quindi, avrebbe dovuto accogliere l’eccezione	
	relativa all’integrale soddisfacimento di ogni pretesa dell’ente, in ragione	
	dell’intervenuto accordo transattivo; accordo di cui il convenuto aveva	
	dichiarato di volersi avvalere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1304 c.c.	
	Con il sesto motivo, titolato “ <i>Sul sesto motivo di impugnazione: la condanna</i>	
	<i>in via solidale dei convenuti – violazione degli artt. 1311 Cod. Civ. e 112</i>	
	<i>c.p.c.</i>”, l’appellante evidenziava come, secondo la Procura, nell’atto di	
	citazione, le condotte di Gabetta, Antonicelli, Brambilla, Di Giuseppe e	
	Petrucci avevano causato un danno erariale pari a complessivi € 5.766.046,01,	
	il cui risarcimento era espressamente richiesto solo in via parziaria e per	
	importi diversificati tra i convenuti, con la sola eccezione del danno da	
	disservizio, chiesto, invece, in via solidale.	
	In particolare, la Procura regionale aveva chiesto, <i>singulatim</i> , la condanna del	
	Gabetta al pagamento di complessivi euro 844.693,61, di cui euro 200.000,00	
	per danno da tangente, euro 244.693,61 (in solido con Antonicelli, Brambilla,	
	Di Giuseppe e Petrucci) a titolo di danno da disservizio, nonché euro	
	400.000,00 a titolo di danno all’immagine.	
	Ebbene, nonostante, per un verso, fosse certa la volontà del Comune di	
	rinunciare alla solidarietà tra i concorrenti dell’illecito e, per altro verso, la	
	Procura avesse chiesto la condanna in via solidale solo per il danno da	
	12	

	disservizio, il giudice di prime cure aveva condannato, in via solidale,	
	l'appellante pure per il danno da interruzione del nesso sinallagmatico,	
	richiesto solo nei confronti di Di Giuseppe e Antonicelli, effettuando, tra	
	l'altro, la ripartizione ai soli fini delle rivalse interne, sebbene nessuno dei	
	convenuti avesse mai formulato domanda di regresso ed omettendo di	
	considerare le quote degli altri concorrenti nell'illecito (ad esempio, la	
	Sangalli s.r.l.).	
	Con il settimo motivo, titolato <i>“Sul settimo motivo di impugnazione: la</i>	
	<i>liquidazione equitativa del danno da immagine – violazione dell’art. 1226</i>	
	<i>Cod.Civ. e/o degli artt. 115 e 116 c.p.c.”</i> , l'appellante censurava la statuizione	
	della sentenza impugnata relativa al risarcimento del danno all'immagine,	
	poiché affetta da motivazione lacunosa e apodittica, non essendo stati indicati,	
	né in generale, né con specifico riferimento al Gabetta, i criteri oggettivi e	
	soggettivi per la quantificazione del danno in via equitativa.	
	Nel dettaglio, il giudice di prime cure, non avrebbe tenuto conto della	
	circostanza che l'appellante era pacificamente coinvolto solo in un episodio	
	corruttivo ed aveva avuto un ruolo marginale nel c.d. “sistema Sangalli”; la	
	commissione da lui presieduta aveva solo funzioni consultive; aveva già	
	versato euro 15.000,00 e, comunque, in esito alla transazione, risultavano	
	risarciti tutti i danni patrimoniali e non; la vicenda aveva avuto una limitata	
	risonanza mediatica; l'appalto in discussione era stato rinnovato fino al 2025;	
	le tabelle del danno da diffamazione prevedono risarcimenti molto più esigui.	
	Sicché il danno all'immagine avrebbe dovuto essere attribuito al Gabetta in	
	misura molto più limitata.	
	Rassegnava, quindi, l'appellante, le seguenti conclusioni: <i>“Voglia l'Ecc.ma</i>	
	13	

	<i>Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale Centrale, contrariis rejectis, in</i>	
	<i>parziale riforma della sentenza n. 160 resa dalla Corte dei Conti – Sezione</i>	
	<i>Giurisdizionale per la Regione Lombardia il 5-7 maggio 2021 ed in</i>	
	<i>accoglimento dell'appello proposto con il presente atto, giudicare</i>	
	<i><u>rigettare</u> tutte le domande formulate dalla Procura Regionale presso la Corte</i>	
	<i>dei Conti della Regione Lombardia nei confronti del Signor Antonio Gabetta</i>	
	<i>con atto di citazione in data 5 marzo 2020 e, segnatamente, quella volta al</i>	
	<i>risarcimento del danno all'immagine in quanto infondate in fatto ed in diritto;</i>	
	<i><u>in via subordinata</u>, nella denegata ipotesi di accertamento di una</i>	
	<i>responsabilità erariale del Signor Antonio Gabetta, determinare nella misura</i>	
	<i>minima la quantificazione del danno.</i>	
	<i>Con ogni riserva.</i>	
	<i>Con le spese tutte di entrambi i gradi del giudizio, oltre iva cpa e rimborso</i>	
	<i>forfettario.”.</i>	
	6. Avverso la predetta sentenza, proponeva appello Petrucci Daniele	
	Massimo.	
	In fatto, l'appellante evidenziava come le contestazioni mosse dalla Procura	
	contabile originavano dall'iscrizione nel registro degli indagati dell'ex	
	assessore al patrimonio del Comune di Monza, Giovanni Antonicelli, e di altri	
	co-indagati, tra cui il Petrucci, e dalla successiva ordinanza cautelare del G.I.P.	
	di Monza, in data 4.12.2013, a cui era seguito, nel 2014, il decreto di giudizio	
	immediato nei confronti degli imputati, per il reato di corruzione e turbativa	
	d'asta.	
	Tale giudizio si era concluso, per il Petrucci, con una sentenza di applicazione	
	della pena ex art. 444 e ss. c.p.p. del GIP di Monza n. 71/2015 del 19.1.2015,	
	14	

	a cui era conseguita la confisca per equivalente di euro 200.000,00, considerati	
	quali prezzo e profitto dei reati contestati.	
	In relazione a questi fatti, la Procura contabile, dapprima apriva una vertenza	
	individuata con il n. V2012/01153, per valutare la sussistenza dei presupposti	
	per promuovere il procedimento di responsabilità per danno erariale e,	
	successivamente, in data 16.01.2014, ricevuta, da parte della Procura della	
	Repubblica di Monza, l'ordinanza cautelare citata, apriva un'ulteriore	
	vertenza individuata con il n. V2014/00617, che, poi, veniva riunita alla	
	precedente, per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.	
	Con il primo motivo, titolato “ <i>Sull’intervenuta prescrizione dell’azione di</i>	
	<i>responsabilità per danno erariale. Violazione e falsa applicazione art. 1,</i>	
	<i>comma 2, Legge 120/1994. Erroneità, illogicità e contraddittorietà della</i>	
	<i>sentenza</i> ”, l’appellante censurava la sentenza impugnata per avere rigettato	
	l’eccezione di prescrizione.	
	Secondo la prospettazione dello stesso, non vi sarebbe prova	
	dell’occultamento del danno.	
	In ogni caso, il <i>dies a quo</i> del termine prescrizionale andrebbe individuato nel	
	giugno 2012, alla data delle notizie stampa sul caso in discussione, o, al più,	
	alla data dell’ordinanza cautelare del GIP di Milano, del 4.12.2013, e dei	
	successivi arresti eseguiti tra il 10 e l’11.12.2013.	
	Sicché, l’invito a dedurre, notificato all’appellante il 17.12.2018, sarebbe	
	intempestivo.	
	Non potrebbe, poi, attribuirsi valenza di atto interruttivo della prescrizione alla	
	costituzione di parte civile nel processo penale, poiché dichiarata	
	inammissibile dal Tribunale di Monza.	

	Con il secondo motivo, titolato “ <i>Violazione dell’art. 112 c.p.c. Violazione</i>	
	<i>degli artt. 444 e 445 c.p.p. Difetto o insufficiente motivazione in ordine alle</i>	
	<i>argomentazioni difensive circa il rapporto esistente tra la sentenza di</i>	
	<i>patteggiamento e il giudizio contabile</i> ”, l’appellante lamentava che la	
	sentenza di patteggiamento non avrebbe l’effetto del giudicato penale di	
	condanna e, pertanto, stante l’autonomia del processo contabile rispetto al	
	giudizio penale, la Procura avrebbe dovuto dimostrare la responsabilità del	
	convenuto a prescindere dalla sentenza di patteggiamento, tenuto conto della	
	sommarietà degli accertamenti sottesi ad una sentenza di applicazione della	
	pena ex art. 444 c.p.p.	
	Comunque, il giudice di prime cure non avrebbe tenuto in debito conto la	
	dimostrazione della inattendibilità della ricostruzione dei fatti accolta nel	
	giudizio penale, con specifico riguardo alla percezione della tangente e alla	
	realizzazione della finalità per la quale la stessa si supposeva essere stata	
	corrisposta.	
	Con il terzo motivo, titolato “ <i>Sull’insussistenza dei presupposti oggettivi di</i>	
	<i>responsabilità amministrativa in capo al Sig. Petrucci. Erroneità e</i>	
	<i>contraddittorietà della sentenza. Carenza di motivazione.</i> ”, l’appellante	
	lamentava la genericità dei fatti contestati, anche in considerazione delle	
	funzioni della Commissione ambiente e, quindi, dell’apporto realmente	
	fornito dal Petrucci, che pure aveva richiesto modifiche e integrazioni al	
	capitolato che apportavano maggiori oneri e vincoli per l’aggiudicataria e che,	
	comunque, non aveva avuto alcun ruolo nell’ <i>iter</i> di aggiudicazione	
	dell’appalto.	
	In particolare, il Petrucci appresentava come la contestazione, nei suoi	
	16	

	confronti, attenesse alla percezione di una tangente, da parte della famiglia	
	Sangalli, finalizzata al compimento di atti contrari al proprio dovere d'ufficio,	
	quale componente della Commissione ambiente del Comune di Monza,	
	consistenti nella omissione di <i>“eventuali osservazioni di contenuto</i>	
	<i>economico-procedurale”</i> e sintetizzava le funzioni della ridetta Commissione	
	ambiente, escludendo che competesse alla stessa di rendere la predetta	
	tipologia di osservazioni.	
	Secondo l'appellante, infatti, la Commissione aveva solo funzioni consultive,	
	propositive, di indagine e studio sui temi di ambiente, tutela del territorio e	
	rifiuti, con l'obiettivo di promuovere il mantenimento e il miglioramento	
	dell'ambiente, inteso nella sua interezza.	
	Nello specifico, la Commissione ambiente, della quale il Petrucci era	
	componente, sarebbe stata competente esclusivamente ad esprimere proposte,	
	valutazioni e pareri al consiglio comunale in ordine al capitolato tecnico di	
	gara, redatto da un consulente esterno a ciò designato, e solo per gli aspetti	
	legati alle sue specifiche competenze tecniche, in materia ambientale e di	
	gestione dei rifiuti; argomenti non attinenti a valutazioni di tipo economico	
	e/o procedurale.	
	Di tanto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto tenere conto, almeno per	
	calibrare la misura della responsabilità.	
	Inoltre, non sarebbe stato precisato quali fossero, in concreto, le osservazioni	
	omesse, considerato, peraltro, che l'appellante, in diverse occasioni, aveva	
	formulato considerazioni intese al miglioramento dei servizi, con aumento dei	
	costi per la società.	
	In ogni caso, la Procura non avrebbe mai precisato quali sarebbero quei	
	17	

	requisiti particolari previsti dal capitolato, che avrebbero consentito la	
	partecipazione alla gara solo alla Sangalli s.r.l. o che, comunque, la avrebbero	
	favorita.	
	Considerato, poi, che la decisione della Commissione era stata assunta in	
	forma collegiale (con otto voti favorevoli e un astenuto, su nove votanti), non	
	essendo stata provata la tangente, si sarebbe dovuta affermare la responsabilità	
	di tutti coloro che, in seno alla Commissione, avevano espresso voto	
	favorevole.	
	Ove, peraltro, né la Commissione né il Petrucci avrebbero potuto influenzare	
	l' <i>iter</i> di aggiudicazione.	
	Con il quarto motivo, titolato “ <i>Sull’elemento soggettivo. Erroneità della</i>	
	<i>sentenza per omessa motivazione.</i> ”, l’appellante lamentava la carenza della	
	motivazione in punto di elemento soggettivo.	
	In particolare, non potrebbe ritenersi comprovata la tangente, in ragione della	
	inattendibilità delle dichiarazioni di correi, nonché della mancata prova di	
	commesse lavorative alla propria azienda in cambio delle “omissioni” e,	
	pertanto, risulterebbe solo presunta la ragione della asserita condotta omissiva,	
	peraltro solo genericamente individuata, attribuita al Petrucci.	
	Conseguentemente, risulterebbe priva di prova anche la sussistenza	
	dell’elemento soggettivo sia del dolo che della colpa grave, stante la mancanza	
	di consapevolezza del disegno criminoso, posto in essere da altri soggetti.	
	Con il quinto motivo, titolato “ <i>Sulla condanna del Sig. Petrucci al</i>	
	<i>risarcimento del danno da immagine: erroneità della sentenza con</i>	
	<i>riferimento all’an e al quantum del danno. Difetto di motivazione.</i> ”,	
	l’appellante, ribadita la propria estraneità ai fatti corruttivi, lamentava	

	l'omessa prova della lesione dell'immagine, considerato che, comunque, il	
	servizio oggetto dell'appalto in discussione era stato reso dalla Sangalli s.r.l.	
	in maniera ottimale, tanto che il Comune di Monza ne aveva prorogato	
	l'affidamento.	
	Inoltre, non era adeguatamente motivata la quantificazione del danno	
	attribuito al Petrucci, non essendo stato evidenziato il nesso tra l'ammontare	
	della presunta tangente e il danno, tenuto conto dell'apporto minimale dello	
	stesso e del ridotto clamore mediatico della vicenda.	
	Rassegnava, quindi, l'appellante, le seguenti conclusioni: <i>“Voglia l'Ecc.ma</i>	
	<i>Corte adita, respinta ogni altra eccezione e deduzione:</i>	
	<i>- in accoglimento del presente appello incidentale, riformare/annullare</i>	
	<i>l'impugnata sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la</i>	
	<i>Regione Lombardia n. 160/2021 perché manifestamente ingiusta, infondata</i>	
	<i>ed erronea, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, annullare la</i>	
	<i>condanna con essa irrogata nei confronti del sig. Daniele Massimo Petrucci</i>	
	<i>per intervenuta prescrizione dell'azione erariale e comunque per infondatezza</i>	
	<i>della pretesa attorea e respingere le domande di condanna formulate dalla</i>	
	<i>Procura erariale nei confronti dello stesso Petrucci;</i>	
	<i>- in subordine: esercitare il potere riduttivo dell'addebito;</i>	
	<i>- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente e del primo</i>	
	<i>grado di giudizio.”.</i>	
	7. La Procura regionale proponeva appello incidentale e contestuale	
	appello incidentale in via condizionata.	
	Rappresentava, la Procura, di avere contestato, in via solidale, ai convenuti, il	
	danno da disservizio, in misura pari ad euro 244.693,61, rappresentato dai	
	19	

	maggiori costi sostenuti dalla P.A. per lo svolgimento delle indagini	
	amministrative interne derivanti dalle condotte illecite in contestazione (<i>cf.</i>	
	pag. 36-37 atto di citazione), documentati dalla relazione amministrativa del	
	14.9.2018, prot. 0164961 (prodotta <i>sub</i> doc. 46, all. 7, punto g, recante i costi	
	sopportati dal Comune di Monza e i nominativi dei dipendenti impegnati nella	
	ricostruzione degli illeciti).	
	Con il primo motivo, quindi, lamentava l' <i>error in iudicando</i> , per avere	
	accolto, la sentenza impugnata, una nozione restrittiva di danno da disservizio,	
	che non teneva conto della evoluzione della giurisprudenza in argomento.	
	Il danno da disservizio, anche inteso quale costo necessario per il recupero e	
	ripristino della legalità, costituirebbe, invece, una voce di danno patrimoniale	
	dotata di propria autonomia, dovendosi ritenere che l'impiego di energie	
	lavorative del dipendente per fini diversi da quelli cui egli ordinariamente	
	attende comporta un decremento della prestazione ordinaria, che giustifica il	
	“costo” dello stesso.	
	Inoltre, erroneamente, il giudice di prime cure avrebbe ritenuto rientrante tra i	
	compiti istituzionali dei dipendenti l'attività volta all'accertamento ed alla	
	repressione degli illeciti di altri dipendenti.	
	Secondo la Procura appellante, tale assunto sarebbe vero solo per ambiti	
	specifici, relativi ad attività istituzionalmente preposte a prevenire, accertare	
	e reprimere illeciti penali o nel caso degli organi di disciplina.	
	Fuori da tali ipotesi, il costo sostenuto dalla amministrazione per la	
	retribuzione del dipendente, ove venga distolto dalle attività ordinariamente	
	assegnategli ed impiegato nell'accertamento di attività illecite da altri	
	compiute, concreta quel dispendio di energie e di risorse che costituiscono il	

	<i>proprium</i> del danno da disservizio, in modo non dissimile da quanto si verifica	
	per altri costi di “bonifica” dell’ente, necessitati dalla emersione di fatti illeciti,	
	quali le consulenze a legali esterni o i servizi di <i>auditing</i> per indagini interne	
	ed ispezioni relative a fatti dannosi.	
	Così correttamente identificato il tipo di danno da disservizio azionato dalla	
	Procura nel giudizio <i>de quo</i> , non sussisterebbe alcun profilo di duplicazione	
	del danno in questione con altra voce di danno azionata nel giudizio di primo	
	grado.	
	Con il secondo motivo, titolato “ <i>Error in iudicando per violazione dell’art.</i>	
	<i>97 Cost.</i> ”, la Procura evidenziava come la ricostruzione del danno da	
	disservizio operata dal giudice di prime cure violerebbe l’art. 97 Cost., nel	
	quale troverebbe fondamento il danno da disservizio, in quanto lo sviamento	
	del funzionario/dipendente dalle proprie funzioni - e quindi la distrazione dai	
	compiti assegnatigli - avrebbe necessariamente ripercussioni negative sul	
	buon andamento, intese anche come disutilità della spesa pubblica sostenuta	
	per retribuire l’attività di accertamento del dipendente.	
	Con il terzo motivo, titolato “ <i>Omessa valutazione della prova in atti. Assenza</i>	
	<i>di motivazione e/o motivazione apparente.</i> ”, con riguardo alla prova del	
	ridetto danno da disservizio, la sentenza impugnata evidenziava il “ <i>mancato</i>	
	<i>rinvenimento di tale specifico costo nell’allegato menzionato dalla Procura</i> ”.	
	Secondo l’appellante, il danno <i>de quo</i> sarebbe stato documentato a mezzo del	
	doc. 46 del fascicolo attoreo, recante un prospetto analitico, fornito dal	
	Comune di Monza, con i nominativi dei dipendenti impiegati per le attività di	
	accertamento del danno ed i relativi costi.	
	La sentenza sarebbe, pertanto, censurabile in quanto contenente una	
	21	

	motivazione apparente (o pseudo-motivazione) in ordine alla inidoneità	
	probatoria del documento.	
	La Procura, poi, proponeva “ <i>SULL’APPELLO PRINCIPALE DEL SIG. GABETTA.</i>	
	<i>APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO PER ERRONEA, IMMOTIVATA ED</i>	
	<i>ECCESSIVA RIDUZIONE DEL DANNO ALL’IMMAGINE”</i> .”.	
	La sentenza impugnata condannava il Gabetta al pagamento di euro	
	300.000,00 per il danno all’immagine, invece di euro 400.000,00, come	
	richiesto dalla Procura regionale.	
	La Procura, quindi, con l’impugnazione incidentale, chiedeva, in via	
	principale, il rigetto dell’appello del Gabetta e, in via subordinata, nel caso di	
	accoglimento dell’appello principale con riferimento alla voce di danno	
	all’immagine riconosciuta nella sentenza, proponeva appello incidentale, in	
	via condizionata, finalizzato alla riproposizione della domanda come da atto	
	di citazione e, quindi, alla condanna per danno all’immagine quantificato in	
	euro 400.000,00, rilevando, in proposito, che il criterio del raddoppio	
	tangentizio di cui all’art. 1, c. 1-sexies, della l. n. 20/1994, pur non applicabile	
	<i>ratione temporis</i> ai fatti di causa, avrebbe comunque valenza di parametro cui	
	ancorare, in via equitativa, la quantificazione del danno all’immagine anche	
	per fatti anteriori alla sua introduzione.	
	Rassegnava, quindi, la Procura, le seguenti conclusioni: “ <i>CHIEDE</i>	
	<i>che la Sezione giurisdizionale centrale di appello adita, in accoglimento del</i>	
	<i>presente gravame, Voglia:</i>	
	<i>- riformare nei termini indicati in diritto l’impugnata sentenza n. 160/2021</i>	
	<i>della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia,</i>	
	<i>depositata il 7.5.2021, ed impugnata in via principale dal sig. Antonio</i>	
	22	

	<i>Gabetta con atto notificato il 9.7.2021, con condanna, in favore del Comune</i>	
	<i>di Monza, degli appellati incidentali nei termini di cui alla citazione di prime</i>	
	<i>cure e precisamente dell'importo di euro 244.693,61, in via solidale, quale</i>	
	<i>danno da disservizio, oltre rivalutazione e interessi sino al saldo;</i>	
	<i>- in subordine ed in via incidentale condizionata, nella denegata ipotesi di</i>	
	<i>accoglimento dell'appello principale svolto dal sig. Gabetta, accogliere la</i>	
	<i>domanda di risarcimento per danno all'immagine svolta in prime cure per</i>	
	<i>Euro 400.000,00 o nella misura di giustizia;</i>	
	<i>- in entrambi i casi con interessi, rivalutazione e spese di lite.</i>	
	<i>Ex art. 195 c.g.c. si reiterano e ripropongono le eccezioni e deduzioni svolte</i>	
	<i>in atti dalla Procura nel giudizio di primo grado - anche se assorbite dalle</i>	
	<i>statuizioni favorevoli alla Procura - rispetto ai capi della sentenza che hanno</i>	
	<i>accolto la domanda attorea; nella denegata ipotesi di loro impugnazione ad</i>	
	<i>opera degli altri convenuti in primo grado, si formula fin d'ora riserva di</i>	
	<i>ulteriore appello incidentale (c.d. tardivo).”.</i>	
	8. Proponeva appello anche Brambilla Claudio.	
	Con il primo motivo, titolato “Erroneità della sentenza in relazione	
	all'eccezione di prescrizione ex art. 1, comma 2, l. 20/1994. Erronea	
	valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità e contraddittorietà	
	della motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2,	
	l.20/1994” , l'appellante sosteneva che il <i>dies a quo</i> della prescrizione dovesse	
	individuarsi nel 2012, quando, avendo appreso le notizie giornalistiche sulla	
	vicenda, la Procura erariale apriva la prima vertenza sui fatti in discussione.	
	In ogni caso, il <i>dies a quo</i> non potrebbe collocarsi oltre la data della ordinanza	
	cautelare penale, resa nei confronti dei convenuti in data 4.12.2013 o alla data	

	della esecuzione degli arresti, avvenuta l'11.12.2013, che aveva visto	
	coinvolti anche dipendenti della amministrazione.	
	Sicché, alla data della notificazione dell'invito a dedurre del 17.12.2018, il	
	termine prescrizionale era da ritenersi già decorso.	
	Non avrebbe, comunque, valenza interruttiva della prescrizione la costituzione	
	di parte civile del Comune di Monza nel processo penale, sia perché dichiarata	
	inammissibile, sia perché non notificata personalmente al convenuto.	
	Con il secondo motivo, l'appellante lamentava la <i>“Violazione dell’art.112</i>	
	<i>c.p.c. - omesso esame delle eccezioni ed argomentazioni difensive svolte dal</i>	
	<i>dr. Brambilla al punto III.A della propria comparsa di costituzione in primo</i>	
	<i>grado.”</i> .	
	Il giudice di prime cure, sulla base dell'errato presupposto che la sentenza di	
	patteggiamento costituisse prova della responsabilità, non avrebbe rilevato la	
	genericità delle contestazioni relative alla condotta e al nesso causale.	
	In particolare, la Sezione territoriale avrebbe del tutto omesso di valutare le	
	deduzioni svolte dall'appellante, intese a dimostrare che la condotta del	
	Brambilla, individuata nella mancata presentazione di <i>“eventuali osservazioni</i>	
	<i>di contenuto economico/procedurale”</i> in relazione all'offerta presentata in	
	gara dall'Impresa Sangalli - peraltro unica offerente - fosse idonea a produrre	
	il danno.	
	Con il terzo motivo, titolato <i>“Violazione e falsa applicazione dell’art. 112</i>	
	<i>c.p.c., dell’art. 1311 c.c. e del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il</i>	
	<i>pronunciato”</i> , l'appellante lamentava che, a fronte della richiesta di cui	
	all'atto di citazione di attribuzione della responsabilità <i>pro quota</i> , salvo che	
	per il danno da disservizio, la sentenza avesse condannato i convenuti in via	
	24	

	solidale e per l'intero, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto	
	e pronunciato.	
	L'erroneità della sentenza risultava tanto più evidente per la condanna relativa	
	al danno da interruzione del nesso sinallagmatico, con riguardo al quale la	
	Procura non aveva chiesto la condanna - né in via parziaria, né in via solidale	
	- del Brambilla, che non era dipendente del Comune.	
	Ciò, pure in violazione del diritto di difesa del convenuto, che, non essendo	
	chiamato a rispondere a tale titolo, neppure si era difeso in giudizio sul punto.	
	Con il quarto motivo, titolato <i>“La condanna del dr. Brambilla al</i>	
	<i>risarcimento del danno di immagine, violazione dell'art. 1226 c.c. e degli</i>	
	<i>artt. 115 e 116 c.p.c.; erroneità della sentenza con riguardo all'an ed al</i>	
	<i>quantum del danno: difetto di motivazione”</i> , l'appellante lamentava	
	l'erroneità della condanna per il risarcimento del danno all'immagine	
	quantificato in euro 225.000,00, per assenza di prova del danno e, comunque,	
	per difetto di motivazione in ordine alla misura.	
	Non vi sarebbe, infatti, prova del danno arrecato all'immagine del Comune di	
	Monza, atteso che le notizie stampa avevano stigmatizzato solo la condotta	
	dei singoli, senza neppure citare il Comune.	
	E, comunque, il Brambilla non era neppure un dipendente o rappresentante	
	politico dello stesso, ma solo il componente esterno di una commissione di	
	gara, peraltro non retribuito.	
	Di rilievo sarebbe, poi, la circostanza che il Comune avesse mantenuto in vita	
	il contratto con la Sangalli s.r.l., nonostante dipendesse in parte da vicende	
	corruttive, ritenendolo evidentemente non lesivo per la propria immagine.	
	Tautologica sarebbe, poi, la motivazione in ordine alla quantificazione del	
	25	

	danno, che non avrebbe tenuto conto del ruolo marginale svolto da Brambilla	
	nella vicenda, non avendo egli partecipato all’elaborazione degli atti di gara,	
	né alla gestione del rapporto contrattuale e avendo esclusivamente svolto il	
	ruolo di commissario esterno in una procedura di gara, che vedeva un solo	
	offerente qualificato e pure considerato che la condanna sarebbe stata	
	maggiore di quella inflitta alla dipendente Di Giuseppe.	
	Veniva, inoltre, rilevato che la somma liquidata in sentenza nei confronti del	
	Brambilla (euro 225.000) risultava diversa rispetto alle richieste avanzate dal	
	Comune di Monza in sede di costituzione di parte civile nel procedimento	
	penale, che quantificava in euro 150.000 il danno non patrimoniale	
	complessivo, addebitabile allo stesso.	
	Rassegnava, quindi, l’appellante, le seguenti conclusioni: “ <i>voglia l’Ecc.ma</i>	
	<i>Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Centrale di appello, previa</i>	
	<i>FISSAZIONE DELL’UDIENZA DI DISCUSSIONE per cui espressamente si</i>	
	<i>insta, contraris reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge,</i>	
	<i>- in accoglimento del presente appello incidentale, annullare e/o</i>	
	<i>reformare in parte qua la sentenza n. 160/2021 pronunciata dalla</i>	
	<i>Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia nel</i>	
	<i>giudizio di responsabilità amministrativa-contabile n. 29679 e, per</i>	
	<i>l’effetto, respingere tutte le domande e richieste di condanna</i>	
	<i>formulate nel giudizio di primo grado dalla Procura regionale presso</i>	
	<i>la Corte dei Conti - Sezione Regionale per la Lombardia nei confronti</i>	
	<i>del dr. Claudio Brambilla, in quanto infondate in fatto ed in diritto,</i>	
	<i>- in subordine: nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuta una</i>	
	<i>qualche responsabilità in capo al dr. Claudio Brambilla procedere</i>	

	<i>alla riduzione degli addebiti in considerazione dell'effettiva parte</i>	
	<i>assunta dallo stesso nella causazione del danno.</i>	
	<i>Con ogni conseguente statuizione di legge anche in tema di onorari e spese di</i>	
	<i>giudizio.”.</i>	
	9. Proponeva appello, poi, Di Giuseppe Gabriella, lamentando con il	
	primo motivo, titolato “ <i>Sul primo motivo di impugnazione: violazione</i>	
	<i>dell’art. 112 cpc - omesso esame delle eccezioni ed argomentazioni difensive</i>	
	<i>svolte dalla Dott.ssa Gabriella Di Giuseppe al primo punto della propria</i>	
	<i>comparsa di costituzione in primo grado.”</i> , la mancata considerazione delle	
	deduzioni prospettate dalla appellante, relative alla valenza della sentenza di	
	applicazione della pena su richiesta di parte, che non sarebbe elemento	
	probatorio sufficiente per riconoscere, in sede di giudizio amministrativo	
	contabile, la piena responsabilità del soggetto che abbia aderito al citato rito	
	alternativo.	
	L’appellante aveva rivestito un ruolo marginale nella vicenda e la maggior	
	parte degli atti dalla stessa compiuti sarebbero stati pienamente legittimi.	
	Il Comune di Monza aveva sottolineato, in diverse occasioni, la bontà	
	dell’appalto e dei servizi resi in attuazione del medesimo, arrivando addirittura	
	a riconoscerne la convenienza economica, in presenza di un servizio	
	ineccepibile e, conseguentemente, a prorogare la durata del contratto sino al	
	2020.	
	L’appalto di igiene urbana, poi, era stato, dal Comune di Monza, nuovamente	
	aggiudicato alla Sangalli s.r.l. fino al 2025, con possibilità di proroghe fino al	
	2028, per un valore complessivo di 111 milioni di euro.	
	Con il secondo motivo, titolato “ <i>Sul secondo motivo di impugnazione: falsa</i>	
	27	

ed errata applicazione dei presupposti per la sussistenza del danno da interruzione del nesso sinallagmatico; liquidazione equitativa del danno - violazione dell'articolo 1226 del Codice Civile e degli articoli 115 e 116 del Codice di Procedura Civile; erroneità della sentenza con riguardo all'an e al quantum del danno; difetto di motivazione", l'appellante censurava la condanna inflitta per il risarcimento del danno da interruzione del nesso sinallagmatico.

La dipendente avrebbe, infatti, sempre adempiuto con diligenza ai propri doveri professionali, ottenendo risultati prossimi all'eccellenza e, comunque, la documentazione agli atti dimostrerebbe la bontà dell'appalto.

Con il terzo motivo, contestava la quantificazione del danno all'immagine, in relazione al ruolo ricoperto dalla stessa nella vicenda, alla limitata risonanza mediatica, alla transazione del 2015, nonché alla attribuzione della responsabilità in via solidale con gli altri convenuti.

Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: *"Voglia l'Ecc.ma Corte dei Conti, Sezioni Giurisdizionali Centrali d'Appello, previa fissazione dell'udienza di discussione per cui espressamente si insta, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello incidentale proposto con il presente atto, così giudicare:*

- in via principale: annullare e/o riformare in parte qua la sentenza n. 160 resa dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia il 5-7 maggio 2021, nel giudizio di responsabilità amministrativa contabile n. 29679 e, per l'effetto, respingere tutte le domande e richieste di condanna formulate nel giudizio di primo grado dalla Procura Regionale presso la Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Lombardia nei confronti della

	<i>Dott.ssa Gabriella Di Giuseppe in quanto infondate in fatto e in diritto per</i>	
	<i>tutte le ragioni espressi in atti;</i>	
	<i>- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di</i>	
	<i>una qualche responsabilità in capo alla Dott.ssa Gabriella Di Giuseppe,</i>	
	<i>determinare la quantificazione del danno nella misura minima.</i>	
	<i>Con ogni riserva.</i>	
	<i>Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali,</i>	
	<i>I.V.A. e C.P.A. come per legge per entrambi i gradi del giudizio.”.</i>	
	10. La Procura regionale, infine, proponeva appello incidentale tardivo in	
	via condizionata.	
	Rappresentava, l’Organo requirente, di avere proposto appello incidentale nei	
	confronti di tutti i convenuti, avverso il capo 5.1 della sentenza, relativo al	
	danno da disservizio.	
	Successivamente, avevano proposto, separatamente, appello incidentale:	
	- Claudio Brambilla (avverso il capo 5.4, relativo al danno all’immagine);	
	- Gabriella Di Giuseppe (avverso il capo 5.3, relativo al danno da interruzione	
	del nesso sinallagmatico ed il capo 5.4, relativo al danno all’immagine);	
	- Daniele Massimo Petrucci (avverso il capo 5.4, relativo al danno	
	all’immagine).	
	La Procura contabile, quindi, riteneva di trovarsi in posizione di soccombenza	
	parziale rispetto ai capi 5.3 e 5.4 della sentenza, quanto alle posizioni dei	
	predetti appellanti incidentali, essendo state accolte le domande per danno	
	all’immagine e per il danno patrimoniale da interruzione del nesso	
	sinallagmatico, per una misura inferiore all’importo azionato in citazione.	
	Avendo, la Procura contabile, con proprio atto di appello incidentale del	
	29	

	6.10.2021, manifestato interesse alla conservazione dei capi 5.3. e 5.4, quanto	
	alle posizioni dei predetti appellanti incidentali, l'interesse all'impugnazione	
	incidentale e, precisamente, in via incidentale condizionata, dei predetti capi	
	rispetto agli appellanti incidentali Brambilla, Di Giuseppe e Petrucci sarebbe	
	sorto per effetto delle impugnazioni incidentali di questi ultimi.	
	Chiariva, altresì, la Procura che l'appello incidentale condizionato del	
	6.10.2021, svolto nei confronti del Gabetta, avverso il capo 5.4 era già da	
	considerarsi proposto anche nei confronti degli appellati Brambilla, Di	
	Giuseppe e Petrucci, pure in assenza del presente gravame incidentale tardivo.	
	Ciò perché l'imputazione della responsabilità, a titolo di dolo, a più soggetti	
	avrebbe come corollario la responsabilità solidale, in base alla norma di natura	
	inderogabile ex art. 1, c. 1- <i>quinquies</i> , l. n. 20/1994.	
	Sicché, in applicazione dell'effetto espansivo dell'impugnazione (art. 186	
	c.g.c., <i>alias</i> art. 336 c.p.c.), la censura inizialmente svolta dalla Procura con	
	appello incidentale - in reazione all'appello principale Gabetta - in ordine alla	
	quantificazione del danno all'immagine sarebbe, di per sé, idonea alla	
	maggiore quantificazione - chiesta in via condizionata - dell'intero danno	
	all'immagine ascrivibile in solido ai convenuti.	
	Con riguardo al capo 5.1 della sentenza, relativo al danno da disservizio, la	
	Procura lamentava, con il primo motivo, “ <i>Error in iudicando: la Sentenza</i>	
	<i>accoglie una nozione parziale di danno da disservizio ed esclude il danno da</i>	
	<i>disservizio da costi per le attività amministrative di accertamento</i> ”; con il	
	secondo motivo, “ <i>Error in iudicando per violazione dell’art. 97 Cost.</i> ”; con	
	il terzo motivo, “ <i>Omessa valutazione della prova in atti. Assenza di</i>	
	<i>motivazione e/o motivazione apparente.</i> ”, ribadendo le medesime	
	30	

	argomentazioni già proposte nell'appello incidentale proposto nei confronti di	
	Gabetta.	
	Con riguardo al danno all'immagine (capo 5.4 della sentenza), lamentava la	
	<i>“Immotivata ed eccessiva riduzione del danno all'immagine”.</i>	
	Secondo la Procura, la sentenza del giudice di prime cure conterrebbe una	
	pronuncia di accertamento del presupposto fattuale della tangente, sulla cui	
	base apprezzare e quantificare il danno all'immagine e tale accertamento	
	sarebbe da confermare.	
	Poi, rilevato che Brambilla, Di Giuseppe e Petrucci avevano chiesto, con i	
	rispettivi appelli, la riforma del capo in senso assolutorio, la Procura chiedeva	
	<i>“in principalità l'integrale rigetto dell'appello svolto dagli appellanti</i>	
	<i>incidentali e la correlata conferma del capo 5.4 della Sentenza.</i>	
	<i>In subordine, nella subordinata ipotesi di accoglimento dell'appello</i>	
	<i>principale con riferimento alla voce di danno all'immagine riconosciuta in</i>	
	<i>Sentenza, la Procura svolge[va] (...) motivo d'appello incidentale in via</i>	
	<i>condizionata, finalizzato alla riproposizione della domanda come da atto di</i>	
	<i>citazione e così alla condanna per danno all'immagine secondo i petiti ivi</i>	
	<i>svolti.”.</i>	
	Secondo la Procura, il criterio del doppio tangenzio sarebbe da considerarsi	
	un adeguato parametro equitativo, cui ancorare la quantificazione del danno	
	all'immagine, anche per fatti anteriori alla l. n. 190 del 2012 e, pertanto,	
	chiedeva l'applicazione del combinato disposto degli articoli 1226 c.c. e 1, c.	
	1-sexies, della ridetta legge.	
	Con riguardo, poi, alla voce di danno relativa alla interruzione del nesso	
	sinallagmatico (art. 5.3 della sentenza), la Procura ne lamentava la immotivata	
	31	

ed eccessiva riduzione della quantificazione.

Anche in tal caso, la Procura chiedeva “*in principalità il rigetto dell’appello incidentale svolto avverso tale capo della sentenza (cfr. pag. 9 ss. atto appello incidentale Di Giuseppe) e la conferma della condanna in Sentenza relativa a tale voce di danno.*”

Nella subordinata ipotesi di accoglimento dell'appello, la Procura svolge motivo d'appello incidentale in via condizionata, finalizzato alla riproposizione della domanda come da atto di citazione e così alla condanna per danno da interruzione del sinallagma nella misura pari ad Euro 276.763,16.”.

Nel caso, secondo la Procura, la gravità dei fatti ascritti ai convenuti per tale voce di danno avrebbe dovuto comportare una più elevata condanna e la quantificazione operata nell'atto di citazione, pari al 40% della retribuzione era da considerarsi un criterio equo e ragionevole nel caso in cui il dipendente (tanto più se con qualifica dirigenziale) violi radicalmente i canoni di lealtà e fedeltà che devono governare il rapporto di lavoro pubblico.

“Tanto premesso, l’intestata Procura regionale:

- richiamato il proprio atto di appello incidentale del 6.10.2021, insiste per l'integrale riforma del capo 5.1 ut supra ritrascritto della Sentenza e la condanna degli odierni appellati incidentali Giovanni Antonicelli, Claudio Brambilla, Gabriella Di Giuseppe, Antonio Gabetta e Daniele Massimo Petrucci al risarcimento del danno da disservizio in misura pari ad Euro 244.693,61 come da citazione di prime cure;

- in via di appello incidentale condizionato, richiamato il contenuto dell'atto di citazione in parte qua (pagg. 39-41), condannarsi Claudio Brambilla,

	<i>Gabriella Di Giuseppe, Antonio Gabetta e Daniele Massimo Petrucci, in</i>	
	<i>solido con Giovanni Antonicelli ad oggi soggetto solo appellato e quindi parte</i>	
	<i>acquiescente, al risarcimento in solido del danno all'immagine secondo</i>	
	<i>l'importo complessivamente azionato in atto di citazione pari a complessivi</i>	
	<i>Euro 3.440.000,00, nonché secondo le quote interne ivi ripartite o nella</i>	
	<i>misura di giustizia;</i>	
	<i>- in via di appello incidentale condizionato, richiamato il contenuto dell'atto</i>	
	<i>di citazione in parte qua (pagg. 38-39), condannarsi Gabriella Di Giuseppe,</i>	
	<i>in solido con Giovanni Antonicelli, al risarcimento in solido del danno da</i>	
	<i>interruzione del nesso sinallagmatico azionato in atto di citazione pari a</i>	
	<i>complessivi Euro 276.763,13, o nella misura di giustizia ”.</i>	
	<i>Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “che la Sezione giurisdizionale</i>	
	<i>centrale di appello adita, in accoglimento del presente gravame, Voglia:</i>	
	<i>- riformare nei termini indicati in diritto l'impugnata sentenza n. 160/2021</i>	
	<i>della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia,</i>	
	<i>depositata il 7.5.2021, con condanna, in favore del Comune di Monza, degli</i>	
	<i>appellati incidentali nei termini di cui alla citazione di prime cure e</i>	
	<i>precisamente dell'importo di euro 244.693,61, in via solidale, quale danno da</i>	
	<i>disservizio, oltre rivalutazione e interessi sino al saldo;</i>	
	<i>- in via incidentale condizionata agli appelli svolti dai sig.ri Claudio</i>	
	<i>Brambilla, Gabriella Di Giuseppe, Antonio Gabetta e Daniele Massimo</i>	
	<i>Petrucci avverso i capi 5.3 e 5.4 della Sentenza, accogliere le domanda di</i>	
	<i>risarcimento per danno all'immagine e danno da interruzione del nesso</i>	
	<i>sinallagmatico come da conclusioni meglio dettagliate al superiore capitolo</i>	
	<i>IV del presente atto, oltre rivalutazione e interessi sino al saldo;</i>	
	33	

	<i>- in entrambi i casi con interessi, rivalutazione e spese di lite.</i>	
	<i>Ex art. 195 c.g.c. si reiterano e ripropongono le eccezioni e deduzioni svolte</i>	
	<i>in atti dalla Procura nel giudizio di primo grado - anche se assorbite dalle</i>	
	<i>statuizioni favorevoli alla Procura - rispetto ai capi della sentenza che hanno</i>	
	<i>accolto la domanda attorea; nella denegata ipotesi di loro impugnazione ad</i>	
	<i>opera del convenuto contumace Antonicelli, si formula fin d'ora riserva di</i>	
	<i>ulteriore appello incidentale (c.d. tardivo). ”.</i>	
	11. Con atto del 3.1.2024, Petrucci Daniele Massimo si costituiva	
	nell’appello incidentale e contestuale appello incidentale in via condizionata	
	del 6.10.2021, proposto dalla Procura regionale, chiedendo che fosse	
	dichiarato irricevibile, inammissibile o improcedibile in rito o comunque	
	respinto, poiché infondato nel merito.	
	12. Con l’atto di costituzione di nuovo difensore dell’8.1.2024, l’Avvocato	
	Gregorio Paroni, quale nuovo difensore di Daniele Massimo Petrucci,	
	unitamente agli Avvocati Mascetti, Balzarini e Corbyons, si costituiva nel	
	giudizio di appello proposto dal Gabetta.	
	13. Con atto del 3.1.2024, Daniele Massimo Petrucci si costituiva nel	
	giudizio di appello incidentale tardivo in via condizionata in data 30.11.2021,	
	proposto dalla Procura regionale, chiedendo che fosse dichiarato irricevibile,	
	inammissibile o improcedibile in rito o comunque respinto, poiché infondato	
	nel merito.	
	14. Con dichiarazione del 15.1.2024, l’Avv. Paroni, difensore del Petrucci,	
	“con riferimento all’atto di costituzione di nuovo difensore prot. 41424	
	depositato in data 4 gennaio 2024 nel giudizio di appello”, dichiarava “di non	
	avere interesse alla costituzione nel predetto giudizio ”.	
	34	

	15. Con memoria del 17.1.2024, il Petrucci ribadiva le argomentazioni già	
	rappresentate nell'appello incidentale relative alla eccezione di prescrizione,	
	alla propria estraneità ai fatti di causa, alla valenza della sentenza di	
	applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. anche in considerazione	
	delle modifiche dell'art. 445 c.p.p., introdotte dalla riforma Cartabia,	
	all'insussistenza dell'elemento soggettivo sia del dolo che della colpa grave.	
	Con specifico riguardo “AGLI ATTI DI APPELLO INCIDENTALE E DI APPELLO	
	INCIDENTALE TARDIVO PROPOSTI DALLA PROCURA REGIONALE PRESSO LA	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA LOMBARDIA,	
	RISPETTIVAMENTE, IN DATA 6 OTTOBRE 2021 E IN DATA 30 NOVEMBRE 2021” ,	
	il Petrucci, sul danno da disservizio, sosteneva la correttezza della statuizione	
	impugnata, evidenziando, tra l'altro, come la relazione del Comune di Monza,	
	allegata dalla Procura quale prova del nocumento, sarebbe riferita anche a	
	vicende alle quali sarebbe totalmente estraneo il Petrucci, senza alcuna	
	differenziazione delle posizioni.	
	Con riguardo al danno all'immagine, eccepiva <i>“l'irricevibilità del motivo n. 4</i>	
	<i>dell'appello incidentale tardivo proposto dalla Procura erariale, tenuto conto</i>	
	<i>che l'interesse alla contestazione della sentenza di primo grado in punto di</i>	
	<i>determinazione dei criteri di quantificazione del danno all'immagine sorgeva</i>	
	<i>fin dalla pubblicazione della sentenza stessa e non già in dipendenza della</i>	
	<i>proposizione dell'appello incidentale da parte del Petrucci”</i> e ribadiva	
	l'insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'imputazione del	
	danno erariale da immagine della P.A.	
	Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: <i>“Voglia l'Ecc.ma Corte dei</i>	
	<i>Conti, Terza Sezione giurisdizionale d'Appello</i>	
	35	

	<i>- in via preliminare: dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di</i>	
	<i>responsabilità per danno erariale, per le ragioni di cui in narrativa;</i>	
	<i>- nel merito: rigettare le domande formulate dalla Procura regionale nell'atto</i>	
	<i>di appello incidentale e nell'atto di appello incidentale tardivo in quanto</i>	
	<i>irricevibili, inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto e</i>	
	<i>accogliere il ricorso incidentale proposto dal sig. Petrucci avverso la</i>	
	<i>sentenza n. 160/2021 emessa dalla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale</i>	
	<i>per la Regione Lombardia;</i>	
	<i>- nel merito, in via subordinata: ridefinire il grado di responsabilità a carico</i>	
	<i>del sig. Petrucci e comunque rideterminare le somme dovute, anche in</i>	
	<i>applicazione del potere riduttivo della misura del danno;</i>	
	<i>- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.”.</i>	
	16. In data 17.1.2024, Gabetta depositava note di replica evidenziando	
	che, solo con l'appello incidentale tardivo, notificato in data 1° dicembre	
	2021, la Procura, per la prima volta ed in contraddizione con la domanda	
	formulata nell'atto notificato il 6 ottobre 2021, formulava domanda di	
	condanna, in via solidale, al risarcimento del danno all'immagine,	
	quantificandolo in euro 3.440.000,00.	
	In ogni caso, non essendo stato provato il dolo del Gabetta, difetterebbe il	
	presupposto del superamento del regime ordinario di responsabilità parziaria.	
	Inoltre, il Comune di Monza (accettando parziali risarcimenti del danno da	
	parte di alcuni dei coobbligati solidali e rilasciando quietanza, senza alcuna	
	riserva di agire per il residuo), prima, e la Procura (agendo giudizialmente	
	contro Gabetta per ottenerne la condanna in via parziaria), poi, avrebbero	
	rinunciato al vincolo di solidarietà, in tesi esistente tra i soggetti evocati in	
	36	

	giudizio, giusta il disposto dell'art. 1311, c. 2, nn. 1 e 2, c.c.	
	In ordine alla domanda relativa al risarcimento per il danno da disservizio,	
	sosteneva la correttezza della sentenza impugnata, evidenziando che la	
	documentazione depositata dalla Procura non indicherebbe alcuno specifico	
	costo concretamente imputabile al danno in questione e, comunque, il	
	prospetto allegato al documento n. 46 del fascicolo della Procura non	
	consentirebbe di comprendere i criteri sottostanti le percentuali e le	
	quantificazioni ivi riportate.	
	L'appello incidentale condizionato relativo al danno all'immagine sarebbe	
	inammissibile per non avere svolto alcuna specifica censura al capo della	
	sentenza impugnata e, comunque, la richiesta sarebbe <i>ictu oculi</i> abnorme.	
	Concludeva, il Gabetta richiamando integralmente quanto già dedotto ed	
	eccepito nelle precedenti difese, insistendo <i>“per l'accoglimento delle</i>	
	<i>domande formulate con l'atto di appello in data 9 luglio 2021, fermo in ogni</i>	
	<i>caso il rigetto delle domande proposte, in via di appello incidentale</i>	
	<i>tempestivo e tardivo condizionato, dalla Procura Regionale per la Lombardia</i>	
	<i>con gli atti notificati in data 6 ottobre 2021 e 1° dicembre 2021, trattandosi</i>	
	<i>di domande inammissibili ex artt.193 e/o 190, secondo comma, cgc e,</i>	
	<i>comunque, perché infondate in fatto ed in diritto.”.</i>	
	17. Con memoria del 18.1.2024, Brambilla eccepiva l'inammissibilità	
	della domanda di condanna per il danno all'immagine, in via solidale,	
	proposta dalla Procura solo con l'appello incidentale del 1° dicembre 2021,	
	poiché integrante una domanda nuova, e per avere riproposto le considerazioni	
	già prospettate in primo grado, senza specificare i motivi di censura alla	
	sentenza impugnata.	
	37	

	Con riguardo al danno da disservizio, ribadiva la correttezza della sentenza	
	impugnata e l'assenza di prova, anche in ragione del fatto che il servizio	
	oggetto dell'appalto risultava svolto a condizioni congrue e soddisfattive per il	
	Comune. Inoltre, ribadiva di non essere un dipendente del Comune di Monza	
	all'epoca dei fatti contestati, né un rappresentante dello stesso, ma di avere	
	svolto la funzione di membro esterno della commissione di gara, peraltro a	
	titolo gratuito; ragion per cui nessuna "risorsa" sarebbe stata impegnata, a suo	
	tempo, dall'amministrazione comunale, al fine di remunerare il suo operato	
	nell'ambito della procedura di affidamento.	
	Rassegnava, quindi, il Brambilla, le seguenti conclusioni: <i>"voglia l'Ecc.ma</i>	
	<i>Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Centrale di appello,</i>	
	<i>- in accoglimento dell'appello incidentale proposto, annullare e/o riformare</i>	
	<i>in parte qua la sentenza n. 160/2021 pronunciata dalla Corte dei Conti</i>	
	<i>Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia nel giudizio di</i>	
	<i>responsabilità amministrativa-contabile n. 29679 e, per l'effetto, respingere</i>	
	<i>tutte le domande e richieste di condanna formulate nel giudizio di primo grado</i>	
	<i>dalla Procura regionale presso la Corte dei Conti – Sezione Regionale per la</i>	
	<i>Lombardia nei confronti del dr. Claudio Brambilla, in quanto infondate in</i>	
	<i>fatto ed in diritto,</i>	
	<i>- in ulteriore subordine: nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuta una</i>	
	<i>qualche responsabilità in capo al dr. Claudio Brambilla procedere alla</i>	
	<i>riduzione degli addebiti in considerazione dell'effettiva parte assunta dallo</i>	
	<i>stesso nella causazione del danno.</i>	
	<i>- respingere tutte le doglianze proposte in via incidentale dalla Procura</i>	
	<i>Regionale per la Lombardia."</i>	
	38	

	18. In data 18.1.2018, la Procura generale rassegnava le proprie	
	conclusioni sostenendo la correttezza della sentenza, nella parte in cui aveva	
	rigettato l'eccezione di prescrizione, essendo stato correttamente individuato	
	il <i>dies a quo</i> e atteso l'effetto interruttivo della costituzione di parte civile del	
	Comune di Monza nel processo penale, ancorché inammissibile.	
	Infondati sarebbero, poi, i motivi di appello relativi alla omessa pronuncia in	
	ordine alla esatta individuazione e prova delle condotte contestate a ciascuno	
	dei convenuti, nonché alla omessa pronuncia in merito alla eccepita	
	insussistenza dei presupposti del dolo e del nesso di causalità, su cui, invece,	
	a parere della Procura generale, la Sezione territoriale avrebbe analiticamente	
	motivato.	
	Il giudice di prime cure avrebbe, poi, correttamente valutato la sentenza di	
	patteggiamento ritenendola utile elemento di prova, pure alla luce della	
	riforma Cartabia.	
	Sarebbe da escludere la novità della domanda di risarcimento del danno	
	all'immagine, in via solidale, <i>“poiché la condanna in primo[grado] è stata già</i>	
	<i>pronunciata in via solidale, anche sul danno all'immagine.”</i> (Conclusioni	
	della Procura generale, pag. 16).	
	La Procura generale, peraltro, si rimetteva alle valutazioni del Collegio, tenuto	
	conto delle richieste originarie della Procura regionale, che aveva addebitato	
	il danno da interruzione del nesso sinallagmatico soltanto a due dei convenuti,	
	nonché della richiesta di applicazione del vincolo di solidarietà tra tutti i	
	condannati con esclusivo riferimento al danno da disservizio.	
	Sosteneva l'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo della Procura	
	regionale in ordine alla quantificazione del danno all'immagine, poiché	
	39	

	occasionato dalla presentazione degli appelli incidentali, nonché rispondente	
	ai requisiti di cui all’art. 190 c.g.c.	
	In ordine al risarcimento del danno da interruzione del nesso sinallagmatico,	
	riteneva l’ammissibilità dell’appello incidentale tardivo e rinviava agli atti	
	della Procura regionale.	
	Eguualmente, faceva rinvio agli atti della Procura territoriale in ordine al danno	
	da disservizio.	
	Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: <i>“la Procura generale chiede</i>	
	<i>all’Ecc.ma Terza Sezione Giurisdizionale Centrale di appello:</i>	
	<i>- l’accoglimento degli appelli incidentali del Procuratore regionale, con</i>	
	<i>conseguente riforma della sentenza di primo grado e condanna degli appellati</i>	
	<i>incidentali per danno da disservizio (capo 5.1) e ai maggiori importi per</i>	
	<i>danno all’immagine (capo 5.4) e da interruzione del sinallagma (capo 5.3),</i>	
	<i>ferma restando la conferma della sentenza gravata nel capo 5.2 (danno da</i>	
	<i>tangente);</i>	
	<i>- il rigetto dell’appello principale GABETTA e degli appelli incidentali</i>	
	<i>BRAMBILLA, DI GIUSEPPE e PETRUCCI, salvo rimettersi al prudente</i>	
	<i>apprezzamento del Collegio in ordine al mantenimento del vincolo di</i>	
	<i>solidarietà sul danno all’immagine e sul danno da interruzione del nesso</i>	
	<i>sinallagmatico;</i>	
	<i>- la condanna degli appellanti incidentali al pagamento delle spese del</i>	
	<i>presente grado di giudizio.”.</i>	
	19. All’udienza del 7 febbraio 2024, all’esito della discussione	
	preliminare, il Presidente, sentito il Collegio, constatata la mancata notifica	
	dell’impugnazione della sentenza da parte dell’appellante Petrucci a Giovanni	
	40	

	Antonicelli ed accertata, pertanto, la necessità di provvedere all'integrazione	
	del contraddittorio nei confronti dello stesso, disponeva il rinvio, ex art. 183	
	c.g.c., all'udienza del 20 settembre 2024, con onere per l'appellante Petrucci	
	di notificare l'appello e l'estratto del verbale di udienza a Giovanni	
	Antonicelli, entro il termine di 30 giorni dalla relativa comunicazione.	
	20. In data 31.7.2024, con memoria a firma del nuovo difensore, Avv.	
	Andrea Manzi, Gabriella Di Giuseppe evidenziava l'assenza della condizione	
	di procedibilità del danno all'immagine, poiché, dopo la Riforma Cartabia, la	
	sentenza di patteggiamento non potrebbe più considerarsi alla stregua di una	
	sentenza di condanna, utile a tale fine; contestava, comunque, il <i>quantum</i> della	
	condanna per la ridetta voce di danno;, nonché l' <i>an</i> e il <i>quantum</i> del danno da	
	interruzione del nesso sinallagmatico; chiedeva il rigetto degli appelli della	
	Procura ritenendo insussistente il danno da disservizio; evidenziava come,	
	nella iniziale domanda, la Procura avesse prospettato il vincolo di solidarietà	
	tra i convenuti solo per il danno da disservizio, per il quale non vi era stata	
	condanna.	
	Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “ <i>Voglia l'Ecc.ma Corte dei Conti,</i>	
	<i>Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello così giudicare:</i>	
	<i>- respingere tutte le domande, eccezioni e deduzioni proposte dalla Procura</i>	
	<i>Regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la</i>	
	<i>Lombardia con l'atto di appello incidentale e contestuale appello incidentale</i>	
	<i>in via condizionata del 6 ottobre 2021 nonché con l'atto di appello incidentale</i>	
	<i>tardivo in via condizionata del 30 novembre 2021 e, anche in accoglimento</i>	
	<i>dell'appello incidentale proposto,</i>	
	<i>- in via principale, annullare e/o riformare in parte qua la sentenza n. 160</i>	
	41	

	<i>resa dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia</i>	
	<i>il 5-7 maggio 2021, nel giudizio di responsabilità amministrativa contabile n.</i>	
	<i>29679 e, per l'effetto, respingere tutte le domande e richieste di condanna</i>	
	<i>formulate nel giudizio di primo grado dalla Procura Regionale presso la</i>	
	<i>Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Lombardia nei confronti della</i>	
	<i>Dott.ssa Gabriella Di Giuseppe in quanto infondate in fatto e in diritto per</i>	
	<i>tutte le ragioni espressi in atti;</i>	
	<i>- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di</i>	
	<i>una qualche responsabilità erariale in capo alla Dott.ssa Gabriella Di</i>	
	<i>Giuseppe, determinare la quantificazione del danno nella misura minima,</i>	
	<i>come di giustizia.</i>	
	<i>Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali,</i>	
	<i>I.V.A. e C.P.A. come per legge per entrambi i gradi del giudizio.”.</i>	
	21. All’udienza del 20 settembre 2024, il Collegio, rilevata la nullità della	
	notifica (<i>cf.</i> Cass. 28093 del 2023) di cui all’ordinanza a verbale del 7.2.2024,	
	disponeva che l’appellante Petrucci notificasse ad Antonicelli l’appello e	
	l’estratto del verbale di udienza in cui era fissata la data dell’udienza del	
	26.2.2025.	
	L’atto di appello e l’ordinanza risultano notificati in data 17.12.2024 ad	
	Antonicelli Giovanni, a mani proprie.	
	22. Con atto depositato il 23 gennaio 2025, Petrucci proponeva istanza di	
	revoca dell’ordinanza a verbale dell’udienza del 20.9.2024, ritenendo	
	inapplicabile alla fattispecie l’art. 139, c. 4, c.p.c. nel testo come modificato	
	dalla Riforma Cartabia e, quindi, regolare la notifica in relazione alla	
	disciplina previgente.	
	42	

	Evidenziava che la sentenza n. 160 del 2021 sarebbe relativa a cause scindibili,	
	in relazione alle quali non sussisterebbe litisconsorzio necessario, con la	
	conseguenza che risulterebbe applicabile l’art. 183 commi 3 e 4, c.g.c.	
	Comunque, l’atto di appello e il verbale d’udienza del 20 settembre 2024 erano	
	stati notificati ad Antonicelli in data 17 dicembre 2024 e la notifica era da	
	ritenersi regolare, poiché il termine indicato nel verbale era da considerarsi	
	ordinatorio.	
	23. All’udienza del 26 febbraio 2025, la Procura nulla osservava in ordine	
	alla esatta ottemperanza dell’ordinanza a verbale dell’udienza del 20.9.2024	
	di integrazione del contraddittorio; le parti ribadivano le considerazioni e le	
	conclusioni rassegnate in atti e la causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente, a norma dell’art.184, c. 1, c.g.c., gli appelli devono	
	essere riuniti, poiché tutti proposti avverso la medesima sentenza.	
	2. Va, poi, dichiarata la contumacia di Giovanni Antonicelli,	
	regolarmente convenuto nel giudizio di appello.	
	3. Sempre preliminarmente, in quanto preclusiva dell’esame del merito,	
	il Collegio deve scrutinare, l’ammissibilità del gravame proposto da Di	
	Giuseppe, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, giacché	
	sottoscritto digitalmente da avvocato non abilitato a difendere dinanzi alle	
	giurisdizioni superiori (Sez. III App, sent. 18 del 2024 e sent. n. 380 del 2023).	
	A norma dell’art. 28, c. 2, c.g.c., <i>“Per i giudizi davanti alle sezioni</i>	
	<i>giurisdizionali d’appello e alle sezioni riunite è obbligatorio il ministero di un</i>	
	<i>avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori (...)</i> ”.	
	L’art. 190, c. 3, c.g.c. prevede, inoltre, che: <i>“L’atto d’appello (...) va</i>	
	43	

sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.”.

Innanzi alle Sezioni giurisdizionali d'appello e alle Sezioni riunite, quindi, è obbligatorio il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

Pertanto, la parte interessata, rimasta soccombente in prime cure, che voglia impugnare validamente la sentenza, deve farlo con l'assistenza di un avvocato cassazionista e “*Da tale previsione discende, per costante giurisprudenza (cfr. Corte di cassazione n. 17317/2020), che la citazione in appello non sottoscritta da un legale abilitato è da ritenere inammissibile per mancata valida instaurazione del contraddittorio, essendo nullo e insanabile l'appello prodotto da un soggetto sfornito dello ius postulandi dinanzi alla Sezione di appello adita. La stessa notificazione dell'atto di appello a cura di difensore privo del patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è da considerarsi inesistente, non già semplicemente viziata da nullità (Cons. giust. amm. Sicilia n. 727/2020, Cons. di Stato nn. 1963/2019, 2695/2017, 4005/2014, 2623/2014, 1631/2012, 1626/2011). (così, Appello Sicilia, n. 27/2023; in senso conforme, ex multis, Sezione Terza centrale, n. 340/2022; n. 251/2022).*” (Sez. III App., sent. n. 319 del 2023).

Va, altresì, precisato che “*tale giurisprudenza, peraltro, ha espressamente escluso che possa assumere rilievo la circostanza che la procura alle liti sia stata conferita anche ad un avvocato iscritto all'albo dei cassazionisti in quanto l'indirizzo ermeneutico che, in ossequio al principio di conservazione degli atti processuali, considera valido il ricorso sottoscritto in via congiunta da legale privo dello ius postulandi e da difensore all'uopo abilitato, non è*

	<i>estensibile al diverso caso della notifica effettuata, in via esclusiva, dal</i>	
	<i>difensore che non ha titolo a figurare nel mandato processuale.”</i> (In tal senso,	
	Consiglio di Stato, n. 2695/2017, che richiama Cass., Sez. I, 13 giugno 2000,	
	n. 8041; Sez. III, 11 giugno 2008, n. 15478).	
	In specie, la citazione in appello risulta firmata digitalmente solo	
	dall’Avvocato Laura Aldini, che, dalle verifiche eseguite dalla segreteria (non	
	smentite dall’Avvocato Manzi, presente in udienza, a seguito dell’attivazione	
	del contraddittorio sul punto), all’epoca della sottoscrizione dell’atto di	
	appello, non risultava iscritta nell’albo dei cassazionisti.	
	Per altro verso, occorre rilevare che la costituzione dell’appellato che non ha	
	eccepito, come nel caso, l’inammissibilità del gravame, non sana la mancata	
	instaurazione del rapporto processuale (Cass. n. 11666/2015, n. 12155/2004,	
	n. 11227/2003).	
	Ne discende l’inammissibilità dell’appello.	
	4. Per la decisione degli altri appelli, poi, potrà utilmente farsi	
	applicazione del principio della ragione più liquida.	
	Nel sistema di progressione logica nella decisione delle questioni, prima	
	delineato dall’art. 276 c.p.c. ed attualmente disciplinato dall’analogo art. 101,	
	c. 2, c.g.c., ordinariamente, il giudice decide gradatamente le questioni	
	pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e, quindi, il merito della	
	causa.	
	Peraltro, la giurisprudenza della Cassazione, condivisa anche da Consiglio di	
	Stato (sent. n. 2022 del 2024; Ad. Plen. n. 5 del 2015) e Corte dei conti (Sez.	
	II App., sent. n. 361 del 2023 e n. 265 del 2023; Sez. III App., sent. n. 406 del	
	2023), <i>“da tempo ha riconosciuto la natura sostitutiva della ragione più</i>	
	45	

	<i>liquida all’ordinaria «scala» delle questioni, considerata anche la pregnanza</i>	
	<i>costituzionale di un siffatto strumento, idoneo a facilitare, e dunque</i>	
	<i>accelerare, la decisione, id est proteggendo il valore costituzionale della</i>	
	<i>ragionevole durata del giusto processo.”</i> (Cass. n. 3269 del 2024).	
	Il principio della “ragione più liquida”, quindi, imponendo un approccio	
	interpretativo che privilegia la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto	
	operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente	
	di sostituire il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da	
	trattare, in una prospettiva maggiormente aderente alle esigenze di economia	
	processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost.,	
	nonché in coerenza con il principio di sinteticità codificato, oramai, nella	
	giustizia contabile, agli artt. 5, 39, lett. d), c.g.c. e 17 delle norme di attuazione	
	del c.g.c.	
	Con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione	
	ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata -, senza	
	che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 3269 del 2024; n.	
	26214 del 2022; n. 363 del 2019).	
	Nell’applicazione del principio della ragione più liquida, è stata, peraltro,	
	valorizzata la distinzione tra questioni di rito e questioni di merito (Cass. n.	
	33195 del 2022; 29927 del 2021).	
	Sicché, l’ordine di trattazione delle questioni, mentre lascia libero il giudice	
	di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene “più liquida”, gli	
	impone, per contro, di esaminare, per prime, le questioni pregiudiziali di rito	
	rispetto a quelle di merito.	
	E tra le questioni pregiudiziali di rito, la precedenza è accordata,	
	46	

	ordinariamente, alle questioni relative alla giurisdizione ed alla competenza	
	(SS.UU. Cass. n. 29 del 2016).	
	La giurisprudenza ha chiarito, inoltre, che <i>“la violazione di tale regola</i>	
	<i>costituisce una causa di nullità del procedimento che è, tuttavia, sanata se non</i>	
	<i>venga fatta valere con l’impugnazione o, nel caso in cui la parte che ne risulti</i>	
	<i>svantaggiata sia quella vittoriosa in primo grado ed appellata, con l’appello</i>	
	<i>incidentale”</i> (Cass. n. 3586 del 2023).	
	Le questioni preliminari di merito si modulano, invece, assai diversamente	
	dalle pregiudiziali di rito, sempre avuto riguardo al tema dell’ordine logico-	
	giuridico, nel senso che non sempre soggiacciono a una rigorosa sequenza	
	logica di trattazione e decisione (Cass. S.U. n. 26242 del 2014).	
	Cosicché, l’ordine di trattazione delle questioni preliminari e di merito è	
	rimesso al prudente apprezzamento del giudice, secondo motivate ragioni di	
	logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza.	
	Ha, infatti, ribadito la Corte di Cassazione (Cass. n. 4130 del 2024) che il	
	giudice, nell’esaminare le varie questioni prospettategli, dà priorità a quelle	
	che, per loro natura e contenuto, meritano logicamente e giuridicamente	
	precedenza di trattazione; sicché egli è vincolato all’ordine seguito dalle parti	
	soltanto se esso risponda ad un’imprescindibile esigenza di carattere logico	
	giuridico.	
	L’operatività del principio della ragione più liquida, nel giudizio di appello, è,	
	comunque, soggetta al limite derivante dall’effetto devolutivo del gravame, in	
	virtù del quale la decisione non può esorbitare dal <i>thema decidendum</i> delineato	
	dai motivi di impugnazione; pena la violazione dell’art. 112 c.p.c. (Cass., n.	
	30507 del 2023).	
	47	

	Il Collegio, in applicazione del predetto principio, ritiene di dovere esaminare,	
	con riguardo agli appellanti Gabetta e Petrucci, i profili relativi alla sussistenza	
	delle condotte e del nesso causale tra le ridette condotte e i danni contestati,	
	pure nella prospettiva della valenza da attribuire alla pronuncia penale resa ai	
	sensi dell'art. 444 c.p.p., nonché, con riferimento anche all'appellante	
	Brambilla, il profilo relativo alla sussistenza del danno.	
	5. Occorre premettere, con riguardo al regime probatorio nel processo	
	amministrativo-contabile, che le Sezioni riunite di questa Corte, con la	
	sentenza n. 28/QM/2015 del 18.6.2015, hanno ritenuto che ogni tentativo di	
	applicazione analogica di principi processual-penalistici al giudizio di	
	responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, contrasti con la precisa opzione del	
	legislatore, che ha inteso ricondurre la disciplina del giudizio di responsabilità	
	nell'ambito del processo civile, in ragione della natura dell'oggetto della	
	cognizione.	
	La responsabilità amministrativa, diversamente da quella penale, infatti, si	
	inserisce nell'archetipo della responsabilità patrimoniale, a prevalente	
	funzione risarcitoria - recuperatoria (CEDU, sent. del 13.05.2014, Rigolio vs	
	Italia), in disparte alcune ipotesi di responsabilità sanzionatoria, anch'essa	
	patrimoniale, che, quindi, comunque, non partecipano del carattere afflittivo	
	della libertà personale.	
	La differente natura dei valori che vengono in rilievo nei due giudizi - libertà,	
	nel giudizio penale, e patrimonio, nel giudizio amministrativo - segna	
	l'essenziale distinzione tra i due processi, connotati da una diversa regola	
	probatoria.	
	Nel processo penale, vige, infatti, la regola della prova " <i>oltre il ragionevole</i>	
	48	

	<i>dubbio</i> ”, mentre, nel processo civile, vige la regola della preponderanza	
	dell’evidenza o “ <i>del più probabile che non</i> ”; giudizio che si fonda sugli	
	elementi di convincimento disponibili in relazione al caso concreto, la cui	
	attendibilità va verificata sulla base dei relativi elementi di conferma.	
	Peraltro, l’estensione analogica di principi e disposizioni afferenti il processo	
	penale, che concernono, in ultima analisi, la tutela processuale della libertà	
	personale, per integrare la disciplina del processo contabile di responsabilità,	
	che ha, al pari del processo civile, quale unico oggetto sul quale si riflettono	
	gli effetti della decisione giudiziaria, il patrimonio del soggetto convenuto,	
	comporta un’operazione ermeneutica che si pone anche in contrasto col	
	precetto dell’art. 3 della Costituzione, poiché determinerebbe l’estensione di	
	una medesima disciplina a due situazioni - tutela del patrimonio e tutela della	
	libertà personale - sostanzialmente differenti (Sez. III App, sent. n. 505 del	
	2023).	
	Il giudice, nell’ambito del giudizio di responsabilità, può, quindi, porre a	
	fondamento della decisione indizi e/o prove raccolte in giudizi celebratisi	
	innanzi ad altri plessi giudiziari, ivi comprese le cd. prove atipiche, ovvero	
	innominate, in quanto non espressamente previste dal codice di rito (gli scritti	
	provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell’istruttoria penale o	
	amministrativa; i verbali di prove espletate in altri giudizi; le sentenze rese in	
	altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie	
	stragiudiziali; i chiarimenti resi dal CTU, le informazioni dal medesimo	
	assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le	
	stesse o altre parti), non sussistendo, nell’ordinamento processuale vigente,	
	una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova.	
	49	

	In particolare, il giudice contabile può utilizzare tutti gli elementi acquisiti in	
	sede penale, nel corso delle indagini preliminari, ancorché non confermati in	
	sede dibattimentale, che vengono in rilievo, nel giudizio per la responsabilità	
	erariale, non quali prove in senso tecnico, bensì quali elementi da valutare,	
	come presunzioni, anche ai sensi degli articoli 2727 e 2729 c.c.	
	Il legislatore ha, infatti, previsto un regime di circolazione degli elementi	
	probatori tra vari processi (penale, civile, amministrativo e contabile), volto a	
	non disperdere, in armonia con il principio della ragionevole durata del	
	processo, l'attività compiuta dai vari plessi giudiziari, disciplinando la loro	
	valenza a seconda del livello di accertamento raggiunto (Sez. I App., sent. n.	
	117 del 2017).	
	Sulla base delle ridette prove, il giudice forma il proprio libero convincimento,	
	ai sensi degli artt. 94 e 95 c.g.c., fornendone adeguata motivazione, che	
	evidenzi il percorso logico e giuridico che lo ha condotto alla decisione, senza	
	che ciò implichi la necessità di una dettagliata confutazione di tutte le prove	
	e/o argomentazioni contrarie.	
	L'impostazione rappresentata non risulta smentita dalle modifiche introdotte	
	dalla legge Cartabia, con specifico riguardo agli effetti della applicazione della	
	pena su richiesta.	
	L'art. 25, c. 1, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma	
	Cartabia") ha modificato il c. 1-bis dell'art. 445 c.p.p., che ora dispone che <i>"la</i>	
	<i>sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo</i>	
	<i>la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini</i>	
	<i>di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il</i>	
	<i>giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono</i>	
	50	

	<i>applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi</i>	
	<i>diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo</i>	
	<i>444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e</i>	
	<i>dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è</i>	
	<i>equiparata a una pronuncia di condanna.”.</i>	
	La modifica dell’art. 445 c.p.p. si pone nel solco della consolidata	
	giurisprudenza contabile, secondo cui la sentenza di patteggiamento, resa ai	
	sensi dell’art. 444 c.p.p., può fornire al giudice contabile elementi utili a	
	procedere all’autonomo accertamento dei fatti storici su cui si fonda	
	l’imputazione per responsabilità erariale (Sez. II App. n. 279 del 2023).	
	Orbene, premesso che la novella non si applica ai giudizi in corso (Sez. II	
	App., n. 174 del 2024), secondo la condivisibile giurisprudenza contabile più	
	recente (Sez. App. Sicilia, sentt. 99, 79 e 2 del 2024), la riscrittura della norma	
	da parte del legislatore ha definito la irrilevanza probatoria della sentenza di	
	patteggiamento in ogni procedimento giurisdizionale diverso da quello penale.	
	La norma è applicazione del principio contenuto nell’art. 1, c. 10, lett. a), n. 2	
	della legge delega, alla cui stregua occorre “ <i>ridurre gli effetti extra-penali</i>	
	<i>della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo</i>	
	<i>anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare ed</i>	
	<i>in altri casi”</i> (Sez. III App., n. 137/2023).	
	L’aver adoperato la locuzione “ <i>non ha efficacia e non può essere utilizzata ai</i>	
	<i>fini di prova</i> ” induce a non limitare la inefficacia al profilo del giudicato di cui	
	alla legge delega, ma porta ad estendere la limitazione all’aspetto probatorio	
	della citata tipologia di sentenza.	
	Tuttavia, la non fruibilità ai fini probatori della pronuncia di patteggiamento	
	51	

	nel giudizio di responsabilità amministrativa non è in antinomia con la	
	possibilità di apprezzarla alla stregua degli altri elementi probatori derivati dai	
	diversi plessi giurisdizionali.	
	In altre parole, la riforma ha avuto l’obiettivo di limitare gli effetti <i>extra</i> -penali	
	del provvedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti e, in	
	maniera precipua, di evitare che esso possa assumere efficacia probatoria <i>ex</i>	
	<i>se</i> nel giudizio contabile.	
	Dunque, se è vero che, con la Riforma Cartabia, a seguito del novellato art.	
	445, c. 1, c.p.p., la sentenza di patteggiamento è inefficace nel giudizio	
	amministrativo contabile quanto al profilo del giudicato e alla valenza	
	probatoria, rimane pienamente valutabile il profilo probatorio idoneo a	
	fondare la condanna risarcitoria nel processo erariale, non in quanto	
	configurabile come pronuncia di condanna, ma in quanto foriera di elementi	
	utili all’accertamento del giudice contabile relativo ai fatti storici su cui si	
	fonda l’imputazione della responsabilità erariale (Sez. I App., n. 25 del 2023;	
	Sez. II App. n 279 del 2023).	
	Tali conclusioni non appaiono in contrasto con il dettato novellato di cui	
	all’art. 445, 1- <i>bis</i> del cpp, in quanto il convincimento del giudice contabile	
	ben può formarsi mediante l’esame degli elementi probatori versati nel	
	fascicolo processuale, ancorché oggetto di acquisizione nel corso del	
	procedimento penale, a prescindere dalla circostanza che quest’ultimo sia	
	stato definito con sentenza di patteggiamento, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (Sez.	
	III App., sent. n. 64 del 2024 e n. 505 del 2023).	
	Escluso, quindi, che la scelta del rito in sede penale possa configurarsi come	
	ipotesi confessoria o possa avere valenza di giudicato nell’ambito del giudizio	
	52	

	amministrativo, occorre verificare se, con riguardo agli appellanti Gabetta e	
	Petrucci, siano sufficientemente comprovati condotte e nesso causale, in	
	relazione ai danni contestati.	
	5.1 Ebbene, con riguardo a Gabetta, all'epoca dei fatti presidente della	
	Commissione ambiente, va rilevato che, della materiale acquisizione della	
	tangente, esiste solo un indizio tratto da una isolata dichiarazione di Giancarlo	
	Sangalli, soggetto ritenuto inattendibile in altra vicenda parallela, senza che vi	
	siano ulteriori determinanti riscontri.	
	Secondo l'assunto della Procura, poi, la tangente sarebbe stata corrisposta al	
	Gabetta perché omettesse di prospettare alla Commissione ambiente del	
	Comune di Monza, da lui presieduta, eventuali osservazioni di contenuto	
	economico-procedurale, assicurando il buon andamento dell' <i>iter</i> in favore	
	della impresa Sangalli.	
	La genericità della condotta contestata non solo non consente di ritenerne	
	comprovata la sussistenza, ma neppure è possibile ritenere provato il nesso	
	causale con danno che si assume derivato dalla stessa.	
	Pure a voler prescindere dalla effettiva sussistenza della competenza della	
	Commissione ambiente a rendere parere in ordine a profili economico-	
	procedurali del capitolato, infatti, non è possibile né comprendere con	
	esattezza quali osservazioni, in concreto, avrebbero potuto e dovuto essere	
	prospettate e non lo sono state, né quale sarebbe stata l'incidenza delle stesse	
	sulla successiva attribuzione dell'appalto alla impresa Sangalli.	
	Ciò, a maggior ragione, considerato che le determinazioni della Commissione	
	sono state assunte con voto favorevole di otto membri su nove (con un	
	astenuto) e, pertanto, il voto di Gabetta (pure a volerlo computare unitamente	
	53	

	al voto dell'altro convenuto, Petrucci) non era idoneo ad incidere, in maniera	
	decisiva, sul parere finale, comunque non vincolante.	
	Fermo restando che, comunque, attese le competenze della Commissione,	
	quale indizio della corresponsione della tangente, avrebbe almeno dovuto	
	essere comprovata la determinante incidenza di detto parere sulle condizioni	
	di attribuzione dell'appalto alla Sangalli: avrebbe dovuto essere rappresentato	
	e dimostrato, cioè, nel dettaglio, che quanto osservato nel parere era idoneo a	
	favorire l'impresa Sangalli ed in che modo dette statuizioni avevano in	
	concreto determinato - o contribuito a determinare - l'attribuzione dell'appalto	
	alla ridetta impresa e, quindi, il conseguente danno in tesi derivatone.	
	Diversamente - ed in assenza di altri riscontri - dovrebbe irragionevolmente	
	ritenersi che la tangente sia stata corrisposta senza che fosse prefigurabile,	
	neppure in linea teorica, alcun beneficio per l'impresa Sangalli.	
	5.2 Analoghe considerazioni valgono per l'appellante Petrucci.	
	Anche in tal caso, infatti, oltre alla genericità delle condotte contestate, non	
	può non rilevarsi l'insussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti della	
	percezione della tangente, dello svolgimento di attività intesa a favorire	
	illegittimamente l'impresa vincitrice dell'appalto, dell'incidenza delle	
	predette condotte sull'esito della gara di appalto e, quindi, sul conseguente	
	danno.	
	Infatti, della tangente al Petrucci, vi sarebbe traccia in una intercettazione	
	ambientale - peraltro, non univocamente interpretabile - di una conversazione	
	tra Sangalli Giancarlo e Sangalli Patrizia e una dichiarazione resa agli	
	inquirenti da Giovanni Antonicelli, che riferiva di avere preso dei soldi da	
	Sangalli per poi girarli al Petrucci.	
	54	

	Ebbene, se non può escludersi che il Sangalli abbia versato somme ad	
	Antonicelli, ritenendo che fossero destinate, in ultimo, a Petrucci, non vi è, di	
	contro, alcuna prova che dette somme siano poi effettivamente giunte allo	
	stesso, non essendo, a tal fine sufficiente, la dichiarazione di Antonicelli, che	
	ben poteva avere interesse a renderla per alleggerire la propria posizione	
	processuale.	
	Anche in tal caso, poi, la Procura non ha chiarito quali osservazioni siano state	
	omesse e in che modo dette omissioni abbiano favorito l'impresa Sangalli,	
	determinando le diverse tipologie di danno contestate.	
	6. In ogni caso, per tutti e tre gli appellanti - Gabetta, Petrucci e Brambilla	
	-, dirimente, ai fini della esclusione della responsabilità erariale, risulta la	
	mancata prova della sussistenza di tutte le tipologie di danno contestate, in	
	considerazione dell'accordo transattivo stipulato dal Comune di Monza con	
	l'impresa Sangalli s.r.l. nel 2015 (prot. n. 6681 del 20.1.2015).	
	La citata scrittura privata, al n. 3, prevedeva che <i>“Il Comune di Monza accetta</i>	
	<i>la presente proposta a titolo di integrale risarcimento, a stralcio e transazione</i>	
	<i>di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso lamentati per i fatti</i>	
	<i>di cui al procedimento penale sopraindicato”</i> .	
	L'interpretazione letterale dell'accordo induce a confermare la statuizione	
	della Sezione territoriale, secondo cui - diversamente da quanto ritenuto	
	dall'amministrazione nella nota prot. n. 9058/2020 del 13.1.2020, nella quale	
	si affermava che <i>“(…) l'accordo transattivo ha regolato solo i rapporti tra</i>	
	<i>Comune e Impresa”</i> -, il risarcimento di cui trattasi è riferibile a tutti i fatti di	
	cui al procedimento penale e, pertanto, non solo a quelli relativi alle condotte	
	dei Sangalli, ma pure a quelli relativi a tutti i soggetti coinvolti nei fatti venuti	
	55	

in evidenza nel processo penale.

Dall'accordo, si evince, altresì, in maniera inequivoca, che il risarcimento

concordato copre sia i danni patrimoniali che quelli non patrimoniali.

E, per espressa ammissione dell'Amministrazione, poi, “*L'ammontare*

complessivo del vantaggio patrimoniale conseguente all'accordo transattivo

ammonterà a € 6.800.375,35, nel caso non sia utilizzata la proroga, a €

8.000.375,35, nel caso di utilizzazione della proroga.” (nota prot. n.

9058/2020 del 13.1.2020).

Ebbene, con riguardo al risarcimento previsto nell'accordo transattivo, va

confermata la valutazione del giudice di prime cure, che qui si intende

richiamata per tale profilo, secondo cui i conteggi sviluppati nella nota prot.

n. 9058/2020 del 13.1.2020, diversamente da quanto preteso dalla Procura,

non dimostrano la sussistenza di un danno residuo patito dal Comune per

l'illecita condotta dei convenuti, considerato che i conteggi prospettati nella

nota si basano su dati incerti; il danno residuo deriverebbe dalla asserita non

corretta esecuzione del contratto, sulla quale pende un contenzioso; il che

rende, oltretutto, il supposto danno residuo incerto e inattuale e, come tale,

non reclamabile.

Al risarcimento del danno di cui alla transazione, poi, è da aggiungere il

risarcimento versato da Brambilla (euro 150.000,00), da Gabetta (euro

15.000,00) e da Di Giuseppe (euro 93.686,33).

In buona sostanza, quindi, con l'atto di citazione, la Procura ha contestato ai

convenuti, sia pure a diverso titolo, un danno patrimoniale e non patrimoniale

complessivo pari a euro 5.766.046,01 e, tuttavia, non risulta sufficientemente

comprovato detto complessivo danno non sia stato già interamente risarcito

	sulla base dell'accordo transattivo del 2015 e dalle somme corrisposte al	
	Comune da alcuni dei convenuti.	
	Sicché, deve ritenersi che non sussista sufficiente prova, secondo il criterio del	
	<i>“più probabile che non”</i> , della attuale sussistenza del danno.	
	Infatti, per quanto già esposto soprattutto con riferimento al tenore letterale	
	dell'accordo transattivo, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime	
	cure, non v'è ragione di ritenere che il risarcimento di cui al ridetto accordo	
	non copra tutti i danni, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale,	
	prodotti da tutti i convenuti, e non solo il danno da tangente.	
	In disparte le considerazioni difensive relative alle obbligazioni solidali,	
	infatti, è dirimente il principio secondo il quale l'amministrazione non può	
	ottenere un risarcimento superiore al danno, siccome quantificato dalla	
	Procura, integrando, altrimenti, l'esubero, un illecito arricchimento.	
	In tale prospettiva, quindi, considerato il totale del danno contestato ed il totale	
	del risarcimento ottenuto, non risulta comprovata la persistenza del danno.	
	7. In conclusione, l'assenza dei ridetti presupposti della responsabilità	
	erariale consente di accogliere gli appelli di Gabetta, Petrucci e Brambilla e di	
	rigettare gli appelli della Procura, senza esaminare le ulteriori questioni di rito	
	e di merito evidenziate dalle parti, che restano assorbite.	
	8. Ai sensi dell'art. 31, c. 3, c.g.c., le spese relative all'appello, dichiarato	
	inammissibile, proposto da Gabriella Di Giuseppe, sono compensate.	
	Ai sensi dell'art. 31, c. 2, c.g.c., le spese relative agli appelli proposti da	
	Gabetta Antonio, Petrucci Daniele Massimo e Brambilla Claudio seguono la	
	soccombenza e sono liquidate, per ciascuno degli appellanti, in euro 5.946,00,	
	oltre accessori, per il primo grado di giudizio e in euro 10.050,00, oltre	
	57	

	accessori, per secondo grado di giudizio, somme poste tutte a carico del	
	Comune di Monza.	
	P.Q.M.	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO	
	definitivamente pronunciando:	
	- riunisce i giudizi;	
	- dichiara la contumacia di Giovanni Antonicelli;	
	- dichiara inammissibile l'appello proposto da Gabriella Di Giuseppe;	
	- accoglie gli appelli proposti da Gabetta Antonio, Petrucci Daniele	
	Massimo e Brambilla Claudio, nei termini di cui in motivazione;	
	- respinge gli appelli proposti dalla Procura.	
	Le spese relative all'appello, dichiarato inammissibile, proposto da Gabriella	
	Di Giuseppe, sono compensate.	
	Le spese relative agli appelli proposti da Antonio Gabetta, Daniele Massimo	
	Petrucci e Claudio Brambilla seguono la soccombenza e sono liquidate, per	
	ciascuno degli appellanti, in euro 5.946,00, oltre accessori, per il primo grado	
	di giudizio e in euro 10.050,00, oltre accessori, per secondo grado di giudizio;	
	somme poste tutte a carico del Comune di Monza.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.	
	L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	Dott.ssa Giuseppina MignemiDott.ssa Giuseppina Maio	
	f.to digitalmente f.to digitalmente	
	Depositata il 21/03/2025	
	58	

[illegible]

f.to digitalmente